

CCCLXXXV. SEDUTA

VENERDÌ 31 MARZO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Congedi	Pag.	15082
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)		15140
Disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 » (780) (Discussione ed approvazione):		
GALETTO		15082
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		15082
Disegno di legge: « Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni » (648) (Discussione e approvazione):		
GALETTO		15094
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		15094
Disegni di legge: « Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma, il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 » (844); « Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul per-		

corso italiano compreso tra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 » (845) (Discussione e approvazione):

GALETTO, <i>relatore</i>	Pag.	15101, 15102
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		15101, 15104
BRATTENBERG		15101
GRISOLIA		15102
BOSCO		15103

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 » (729) (Discussione ed approvazione):

TESSITORI, <i>relatore</i>		15132
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>		15132

Disegno di legge: « Adesione ed esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, dei relativi annessi e Protocolli di modifica conformemente alle modalità stabilite dal Protocollo di Anney del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione all'Accordo predetto » (930) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

CARRARA, <i>relatore</i>		15138
PASTORE		15139
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>		15139

Disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (856) (Seguito della discussione):

CONTI	Pag.	15141
FIGIORE		15142
BOSCO		15148
MACRELLI		15151
GIACOMETTI		15151
BEI		15156
ZELIOLI		15159
GHIDETTI		15160

Per la morte di Giuseppe Massarenti:

MAZZONI	15128
TESSITORI	15129
MARIOTTI	15129
MAFFI	15130
CONTI	15130
VENDITI	15131
FABRI	15131
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	15131
PRESIDENTE	15131

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Silvestrini per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Inversione dell'ordine del giorno.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego il Senato di voler consentire l'inversione dell'ordine del giorno per poter subito esaminare i disegni di legge che sono al

punto due dell'ordine del giorno stesso, riguardanti accordi e convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge;

« Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 » (780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di Note, concluso a Parigi il 26 marzo 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 780.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Poichè nessuno chiede di parlare e stante l'assenza del relatore, senatore Pasquini, ha facoltà di parlare il senatore Galletto per la Commissione.

GALLETTO. Signor Presidente, io mi rimetto alla relazione presentata dal collega Pasquini.

Mi permetto solo di porre in evidenza il fatto che queste Convenzioni che vengono al Senato, sono state discusse largamente in sede di Commissione e che quindi anche coloro i quali avevano qualche eccezione da fare hanno potuto farla in quella sede.

Si tratta semplicemente, in sostanza, di ratificare delle Convenzioni che sono già in attuazione; la loro approvazione è quindi necessaria, anche perchè sono all'ordine del giorno da mesi senza che si sia mai potuto trovare il momento per discuterle.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto il relatore ha dichiarato nella relazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli e del relativo allegato:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale all'Accordo di pagamenti tra l'Italia e la Francia del 22 dicembre 1946 e scambio di note conclusi a Parigi il 26-28 marzo 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1949 conformemente all'articolo 5 del Protocollo.

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 1.

PROCOLE ADDITIONNEL**à l'Accord de paiement entre l'Italie et la France
du 22 décembre 1946**

Désireux de faciliter les échanges commerciaux et les paiements entre la France et l'Italie, le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT FRANÇAIS sont convenus des dispositions suivantes.

Art. 1.

L'art. 3 de l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 est modifié de la manière suivante:

« Si, à un moment donné, le solde résultant de la compensation des deux comptes visés à l'art. 1 vient à dépasser 10 milliards de francs ou la contrevaieur en lires, les Parties contractantes se consulteront sans délai. Le Pays créancier pourra cesser d'accepter la monnaie de l'autre Pays ».

La disposition qui précède n'entrera en vigueur que le 1^{er} juillet 1949. Jusqu'à cette date le plafond visé ci-dessus restera fixé à 6 milliards 200 millions de francs ou la contrevaieur en lires.

Art. 2.

Eu égard aux conditions particulières du Traité d'Union douanière entre l'Italie et la France signé en date de ce jour, l'art. 5 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 est modifié comme suit:

« 1. Le taux de change entre la lire et le franc est fixé à 180 lires pour 100 francs.

Ce taux de change sera révisé chaque mois en fonction des cours libres du dollar en Italie et en France, si ces cours présentent des variations comprises entre 2 et 5 pour cent, et à tout moment, si ces cours présentent des variations supérieures à 5 pour cent.

La Banque de France et l'« Ufficio Italiano dei Cambi » fixeront d'un commun accord les conditions dans lesquelles seront effectuées ces révisions.

2. Les dettes libellées en devises autres que le franc et la lire seront converties dans l'une ou l'autre de ces deux monnaies par les soins des Parties intéressées ».

Art. 3.

La Banque de France et l'« Ufficio Italiano dei Cambi » fixeront les conditions d'application de l'art. 6 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946, compte tenu des dispositions de l'art. 2 du présent Protocole.

Art. 4

Les paiements énumérés dans l'échange de Notes du 22 décembre 1946 seront admis au transfert d'un Pays dans l'autre quelle que soit la date de l'échéance.

Art. 5.

Le présent Protocole, qui aura la même durée que l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 auquel il se réfère, entrera en vigueur le 1^{er} avril 1949.

Il se substituera au Protocole Additionnel à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 signé à Turin le 20 mars 1948.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Paris, le 26 mars 1949.

Pour l'ITALIE:

SFORZA

Pour la FRANCE:

SCHUMAN

Paris, le 26 mars 1949.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce qui suit:

1. Afin de pouvoir effectuer sans délai les paiements de caractère commercial et financier et d'assurer le développement ultérieur des relations économiques entre les deux Pays dans le cadre des rapports créés par l'Union Douanière, le Gouvernement italien et le Gouvernement français sont convenus d'élever, à compter du 1^{er} juillet 1949, le plafond prévu par l'Accord de paiement au chiffre fixé par l'article 1 du Protocole Additionnel à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946, signé en date de ce jour.

A cette occasion les deux Gouvernements sont d'accord pour que tout ou partie du solde en francs que l'Ufficio Italiano dei Cambi possédera chez la Banque de France, ou du solde en liras que la Banque de France possédera chez l'Ufficio Italiano dei Cambi, en application de l'art. 1 de l'Accord de paiement, puisse être utilisé pour l'achat de bons du Trésor français ou italien. Les sommes en francs ou en lire ainsi utilisées conserveront toutes les caractéristiques et jouiront de toutes les garanties prévues pour les sommes qui se trouvent au crédit des comptes visés à l'art. 1 de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946.

La Banque de France et l'Ufficio Italiano dei Cambi fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

2. Afin de faciliter les mouvements de capitaux entre la France et l'Italie conformément à l'art. 6 par. 1 et 2 du Traité d'Union douanière en date de ce jour, les deux Gouvernements sont d'accord pour que les soldes en francs que l'Ufficio Italiano dei Cambi possédera chez la Banque de France ou les montants en liras que la Banque de France possédera chez l'Ufficio Italiano dei Cambi puissent être utilisés, après entente préalable entre les Autorités compétentes des deux Pays, à des investissements italiens dans la zone franc ou à des investissements français en Italie.

3. Les deux Gouvernements sont d'accord pour favoriser les échanges touristiques entre la France et l'Italie et étudieront le plus rapidement possible dans le cadre de l'Union Douanière, la conclusion d'un arrangement à cette fin.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN

A Son Excellence

le Comte Carlo Sforza

Ministre des Affaires Etrangères

ROME

Paris, le 26 mars 1949.

Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ce qui suit:

1. Afin de pouvoir effectuer sans délai les paiements de caractère commercial et financier et d'assurer le développement ultérieur des relations économiques entre les deux Pays dans le cadre des rapports créés par l'Union douanière, le Gouvernement italien et le Gouvernement français sont convenus d'élever, à compter du 1^{er} juillet 1949, le plafond prévu par l'Accord de paiement au 22 décembre 1946, signé en date de ce jour.

A cette occasion, les deux Gouvernements sont d'accord pour que tout ou partie du solde en francs que l'Ufficio Italiano dei Cambi possédera chez la Banque de France, ou du solde en liras que la Banque de France possédera chez l'Ufficio Italiano dei Cambi, en application de l'art. 1 de l'Accord de paiement, puisse être utilisé pour l'achat de bons du Trésor français ou italien. Les sommes en francs ou en liras ainsi utilisées conserveront toutes les caractéristiques et jouiront de toutes les garanties prévues pour les sommes qui se trouvent au crédit des comptes visés à l'art. 1, de l'Accord de paiement du 22 décembre 1946.

La Banque de France et l'Ufficio Italiano dei Cambi fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

2. Afin de faciliter les mouvements de capitaux entre la France et l'Italie conformément à l'art. 6 par. 1 et 2 du Traité d'Union douanière signé en date de ce jour, les deux Gouvernements sont d'accord pour que les soldes en francs que l'Ufficio Italiano dei Cambi possédera chez la Banque de France ou les montants en liras que la Banque de France possédera chez l'Ufficio Italiano dei Cambi puissent être utilisés, après entente préalable entre les Autorités compétentes des deux Pays, à des investissements italiens dans la zone franc ou à des investissements français en Italie.

3. Les deux Gouvernements sont d'accord pour favoriser les échanges touristiques entre la France et l'Italie et étudieront le plus rapidement possible dans le cadre de l'Union douanière, la conclusion d'un arrangement à cette fin.

Veillez agréer, Monsieur le Président l'assurance de ma haute considération.

SFORZA.

A Son Excellence

M. Robert SCHUMAN

Ministre des Affaires Etrangères

PARIS

Paris, le 26 mars 1949.

Monsieur le Ministre.

Se référant à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 et à l'échange de notes du 20 mars 1948, les Gouvernements français et italien, compte tenu du Traité d'Union douanière signé en date de ce jour, conviennent des dispositions suivantes:

1. Les intérêts, dividendes et autres revenus énumérés dans l'échange des notes du 20 mars 1948 seront transférables, par la voie de l'Accord de paiement, quelle que soit la date d'échéance de ces revenus et la date d'investissement des capitaux correspondants.

2. Les avoirs liquides possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les avoirs liquides possédés en Italie par des ressortissants français résidant dans la zone franc seront transférables par la voie de l'Accord de paiement.

3. Moyennant accord préalable entre l'Office de changes et l'Ufficio Italiano dei Cambi, les autres avoirs possédés dans la zone franc par des ressortissants italiens résidant en Italie et les autres avoirs possédés en Italie par des ressortissants français résidants dans la zone franc pourront être liquidés en vue de transférer le produit de leur liquidation par la voie de l'Accord de paiement.

Les dispositions de la présente lettre, qui auront la même durée que l'Accord de Paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le 1^{er} avril 1949.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN.

A Son Excellence

le Comte Carlo SFORZA

Ministre des Affaires Etrangères

ROME

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Président,

Se référant à l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 et à l'échange de notes du 20 mars 1948 les Gouvernements italien et français, compte tenu du Traité d'Union douanière signé en date de ce jour, conviennent des dispositions suivantes:

1. Les intérêts, dividendes et autres revenus énumérés dans l'échange de notes du 20 mars 1948 seront transférables, par la voie de l'Accord de paiement, quelle que soit la date d'échéance de ces revenus et la date d'investissement des capitaux correspondants.

2. Les avoirs liquides possédés dans la zone franc par les ressortissants italiens résidant en Italie et les avoirs liquides possédés en Italie par les ressortissants français résidant dans la zone franc seront transférables par la voie de l'Accord de paiement.

3. Moyennant accord préalable entre l'Office de changes et l'Ufficio Italiano dei Cambi, les autres avoirs possédés dans la zone franc par les ressortissants italiens résidant en Italie et les autres avoirs possédés en Italie par des ressortissants français résidant dans la zone franc pourront être liquidés en vue de transférer le produit de leur liquidation par la voie de l'Accord de paiement.

Les dispositions de la présente lettre, qui auront la même durée que l'Accord de paiement du 22 décembre 1946 auquel elles se réfèrent, entreront en vigueur le 1^{er} avril 1949.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA.

A Son Excellence

M. Robert SCHUMAN

Ministre des Affaires Etrangères

PARIS

Paris, le 26 mars 1949

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui suit :

A l'occasion de la révision de l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays européens du 16 octobre 1948, la Délégation italienne et la Délégation française à l'Organisation Européenne de Coopération Economique s'efforceront d'obtenir que les droits de tirage déjà établis en faveur de la France pour un montant de 11 millions de dollars pour l'année 1948-1949, soient fixés, pour l'année 1949-1950, au même montant, qui correspond au déficit probable de la balance des paiements entre les deux Pays.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

SCHUMAN.

A Son Excellence

le Comte Carlo SFORZA

Ministre des Affaires Etrangères

ROME

Paris, le 26 mars 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui suit:

A l'occasion de la révision de l'Accord de paiements et de compensations entre les Pays européens du 16 octobre 1948, la Délégation italienne et la Délégation française à l'Organisation Européenne de Coopération Economique s'efforceront d'obtenir que les droits de tirage déjà établis en faveur de la France pour un montant de 11 millions de dollars pour l'année 1948-1949, soient fixés, pour l'année 1949-1950, au même montant, qui correspond au déficit probable de la balance des paiements entre les deux Pays.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SFORZA.

A Son Excellence

M. Robert SCHUMAN

Ministre ds Affaires Etrangères

PARIS

ALLEGATO N. 2.

SCAMBIO DI NOTE

**fra l'Italia e la Francia relativo all'applicazione
del nuovo tasso di cambio**

Paris, le 28 mars 1949

Monsieur l'Ambassadeur,

Le Protocoles igné à Paris le 26 mars 1949 prévoit à son Article 2 qu'un nouveau taux de change de 180 liras pour 100 francs sera appliqué à partir du 1^{er} avril 1949.

J'ai l'honneur de vous proposer, pour des raisons d'opportunité, que ce taux de change soit appliqué dès le 29 mars prochain.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères

et par Délégation

Le Directeur Général

HERVÉ ALPHAND.

Son Excellence

Monsieur P. QUARONI

Ambassadeur d'Italie

PARIS

Paris, le 28 mars 1949

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu par lettre en date de ce jour m'écrire ce qui suit :
« Le Protocole signé à Paris le 26 mars 1949 prévoit à son Article 2 qu'un nouveau taux de change de 180 liras pour 100 francs sera appliqué à partir du 1 avril 1949.

J'ai l'honneur de vous proposer, pour des raisons d'opportunité, que ce taux de change soit appliqué dès le 29 mars prochain ».

J'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement pour la mise en application dès le 29 mars 1949 de ce nouveau taux de change.

Veillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

P. QUARONI.

Son Excellence

Monsieur ROBERT SCHUMAN

Ministre des Affaires Etrangères

PARIS

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni** »
(648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo modificato della Commissione.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 648A-.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Poichè nessuno chiede di parlare, stante l'assenza del relatore senatore Cerulli Irelli, ha facoltà di parlare il senatore Galletto per la Commissione.

GALLETTO. Anche per questo disegno di legge, signor Presidente, mi rimetto alla relazione fatta dal senatore Cerulli Irelli.

Si tratta di un argomento molto importante che è stato discusso anche in Assemblea, e che non è altro che la codificazione di un trattato di pace preesistente, per cui non c'è altro che da sanzionare quello che già avviene nella pratica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La relazione espone chiaramente

l'importanza del provvedimento e la conseguente urgenza della sua approvazione.

Mi rimetto quindi al Senato, confermando ed approvando quanto ha già dichiarato l'onorevole relatore nella sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo.

(È approvato).

ALLEGATO.

A C C O R D O**fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni.**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELL'U.R.S.S. allo scopo di rendere esecutivo l'articolo 74-*a* del Trattato di Pace concluso il 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l'Italia dall'altra ed entrato in vigore il 15 settembre 1947, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle riparazioni, dovuto dall'Italia all'Unione Sovietica per una somma complessiva di 100 milioni di dollari USA, verrà effettuato:

a) con il trasferimento di proprietà al Governo sovietico, in conformità alle disposizioni degli Articoli 2 e 3 del presente Accordo, dei beni italiani esistenti in Romania, Bulgaria ed Ungheria salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'Art. 79 del Trattato di Pace;

b) con la fornitura — nei limiti di tempo e nei modi specificati nel presente Accordo — di prodotti indicati nell'Allegato *A* per un valore corrispondente alla differenza fra 100 milioni di dollari e l'importo al quale saranno valutati i beni menzionati al comma *a*).

Art. 2.

I beni indicati al comma *a)* dell'Art. 1. del presente Accordo, s'intendono trasferiti nella consistenza e funzionalità economica all'8 settembre 1943 data dell'armistizio fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.

Dal valore dei beni saranno escluse le perdite determinate dopo l'8 settembre 1943 da azioni di forze spontanee della natura, da cause di carattere occasionale (in particolare incendi), da cause dipendenti dall'amministrazione dei beni da parte del proprietario, da azioni belliche, nonché da provvedimenti militari connessi con lo stato di guerra, (trofei, requisizioni per bisogni militari ecc.) che siano stati presi fino alle date degli armistizi tra l'Unione sovietica e rispettivamente l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania. Restano salvi i diritti a risarcimento danni che da parte italiana si potessero far valere nei confronti del Paese in cui la perdita si è prodotta.

Il valore dei beni, tenendo conto delle disposizioni del precedente comma espresso in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 dell'art. 74-*a* del Trattato di Pace, in dollari USA, secondo la parità di 35 dollari per un'oncia di oro, sarà determinato alla data di entrata in vigore del Trattato di Pace, 15 settembre 1947.

Art. 3.

Per stabilire l'elenco dei beni soggetti al trasferimento in proprietà dell'Unione Sovietica, conformemente all'Art. 1 del presente Accordo, e per definire il loro valore verranno istituite su basi paritetiche, delle Commissioni Miste, rispettivamente in Romania, Bulgaria ed Ungheria, costituite da un rappresentante ufficiale dell'Italia, e da un rappresentante ufficiale dell'U.R.S.S., assistiti dagli esperti che saranno ritenuti necessari.

Le Commissioni Miste dovranno inoltre fissare i termini e la procedura del trasferimento da parte italiana dei suddetti beni alle istituzioni ed alle organizzazioni sovietiche, indicate dal Governo dell'U.R.S.S.

Le Commissioni Miste dovranno ultimare il loro lavoro nel corso di sei mesi a partire dal giorno della firma del presente Accordo. Nel corso del mese successivo i due Governi si comunicheranno reciprocamente con scambio di note, l'Accordo raggiunto tra di loro per quanto concerne il valore dei beni che vengono trasferiti in proprietà all'Unione Sovietica nei tre Paesi indicati e provvederanno ad informarne successivamente i quattro Ambasciatori a Roma.

Il trasferimento dei suddetti beni all'Unione Sovietica sarà ultimato non più tardi di otto mesi dal giorno della firma del presente Accordo.

Art. 4.

Le forniture previste al comma *b*) dell'Art. 1. saranno distribuite in un periodo di cinque anni, a partire dal 15 settembre 1949, in modo che l'ammontare dei relativi pagamenti effettuati nel corso di ogni anno, corrisponda alla quinta parte della somma totale dei pagamenti per tutte le forniture nel corso di cinque anni. Resta inteso che qualora i pagamenti in qualche anno non raggiungessero il suddetto ammontare, la parte rimanente di esso sarà utilizzata nell'anno susseguente.

Art. 5.

Le ordinazioni delle merci previste nell'Allegato *A* saranno commesse all'industria italiana dalla Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, oppure, a suo nome dalle organizzazioni economiche sovietiche.

Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per una tempestiva e completa esecuzione del programma delle forniture previste dal menzionato allegato *A*, fermo restando che le clausole tecniche ed il prezzo delle singole forniture saranno convenuti direttamente tra la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia o le organizzazioni economiche sovietiche da una parte e le ditte fornitrici dall'altra.

Il prezzo sarà espresso in dollari USA.

Dei contratti stipulati sarà data comunicazione al Governo italiano.

Art. 6.

Qualora le ditte fornitrici non eseguissero in tutto o in parte i contratti previsti dall'Art. 5, la Rappresentanza commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, o le organizzazioni economiche sovietiche, ferma restando a carico delle ditte fornitrici la responsabilità per l'esecuzione dei contratti, avranno il diritto di rinnovare in tutto od in parte le ordinazioni con altre ditte.

Tutti gli importi che le ditte fornitrici dovranno pagare ai committenti sovietici a titolo di penali e risarcimento di danni per inadempienze contrattuali, saranno versati a cura delle ditte stesse ed accreditati, previa conversione di questi importi in dollari USA, nel conto di cui all'Art. 8.

Il Governo dell'U.R.S.S. avrà il diritto, per l'ammontare di tali somme, di commettere in Italia ordinazioni complementari di forniture, oltre a quelle previste all'Art. 1 del presente Accordo.

Dopo che le ditte fornitrici avranno eseguito le condizioni dei contratti, esse avranno diritto di ricevere le somme loro spettanti dai mezzi disponibili nel conto di cui all'Art. 8 del presente Accordo.

Art. 7.

Il Governo dell'U. R. S. S. conformemente al punto 4 dell'Art. 74-*a* del Trattato di Pace, provvederà a fornire all'Italia a condizioni commerciali i materiali che abitualmente vi vengono importati e che sono necessari per la produzione delle merci indicate nell'Allegato *A* del presente Accordo.

La nomenclatura, i quantitativi, i prezzi, i termini e le altre condizioni relativi alle forniture dei materiali sopra indicati, verranno definiti nei contratti conclusi in conformità all'Art. 5 del presente Accordo.

Art. 8.

Il pagamento delle forniture di merci previste al punto *b*) dell'Art. 1, verrà effettuato da parte sovietica da un conto speciale infruttifero di interessi in dollari USA da aprire presso la Banca d'Italia a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

Il 15 settembre di ogni anno e per la durata di cinque anni, a partire dal 1949, il Governo italiano iscriverà a credito del menzionato conto, a favore del Governo dell'U.R.S.S., l'ammontare in dollari USA pari ad un quinto della somma che costituisce la differenza tra 100 milioni di dollari USA e la somma nella quale saranno valutati i beni di cui al comma *a*) dell'Art. 1 del presente Accordo.

Art. 9.

Agli effetti dei pagamenti previsti all'articolo precedente, la conversione in lire italiane degli importi in dollari USA sarà effettuata, conformemente al regime valutario attualmente vigente in Italia, al cambio medio tra la quota-

zione media mensile del dollaro USA calcolata secondo il decreto legislativo italiano del 28 novembre 1947, n. 1347, ed il cambio del dollaro USA di esportazione (conti valutari 50 per cento) alla chiusura della Borsa di Roma il giorno precedente l'esecuzione del pagamento.

Lo stesso sistema di cambio medio sarà applicato per la conversione in dollari USA dell'ammontare in lire italiane dei pagamenti menzionati al secondo capoverso dell'Art. 6 del presente Accordo.

Nel caso di modificazione del suindicato regime valutario, le conversioni suddette saranno effettuate nei conformità al nuovo regime valutario che verrà stabilito in Italia.

Art. 10.

Se il Governo dell'U.R.S.S. rinunciassero di collocare qualche ordinazione per la fornitura di merci, previste all'Allegato A, esso potrà in qualsiasi tempo disporre il trasferimento delle somme esistenti dal conto indicato all'Art. 8 in un qualsiasi altro conto per i pagamenti relativi agli scambi commerciali.

La Banca d'Italia eseguirà senza indugio i rispettivi ordini di trasferimento della Banca di Stato dell'U.R.S.S.

Art. 11.

In caso di modificazione della parità aurea del dollaro USA, indicata al punto 6 dell'Art. 74-a) del Trattato di Pace, le disponibilità in dollari USA del conto previsto all'Art. 8 del presente Accordo saranno aggiustate conformemente alla nuova parità.

Art. 12.

Un delegato nominato dal Governo d'Italia e un delegato del Governo dell'U.R.S.S., nella persona del Rappresentante commerciale dell'U.R.S.S. in Italia, s'incontreranno ogni qual volta sarà necessario, ma non meno di una volta ogni tre mesi, per una verifica in comune dell'andamento dell'esecuzione del presente Accordo e per elaborare, in caso di necessità, le rispettive raccomandazioni da presentare ad ambedue i Governi.

Art. 13.

Tutte le controversie che potessero sorgere in relazione all'esecuzione del presente Accordo, saranno regolate per mezzo di trattative diplomatiche tra i due Governi.

Art. 14.

Il Presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

FATTO a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo i due testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica Italiana*

UGO LA MALFA

*Per il Governo dell'Unione delle
Repubbliche Sovietiche Socialiste*

A. I. MIKOJAN

Allegato A all'Accordo del
l'11 dicembre 1948 tra la Re-
pubblica Italiana e l'Unione
delle Repubbliche Sovietiche
Socialiste sul pagamento delle
riparazioni all'Unione Sovietica

LISTA DELLE MERCI

che l'Italia fornirà all'Unione Sovietica in conto riparazioni.

	Percentuale sull'ammontare totale delle forniture
1. Motonavi da carico e da passeggeri con rafforzamenti antighiaccio e relativo arredamento navale, della portata di T. 500 di carico e 250 passeggeri ognuna	dal 9 % al 27 %
2. Navi peschereccie (trawlers) a vapore, della potenza di 800 HP ognuna, con relativo arredamento navale	dal 10 % al 30 %
3. Motonavi frigorifere della stazza lorda di 1.700 Tonnellate ognuna	dal 6 % al 20 %
4. Rimorchiatori marini di salvataggio della potenza di 15.000 HP ognuno	dal 4 % all' 8 %
5. Attrezzatura completa per la produzione di tubi di cemento-amianto della produttività di 600 Km. all'anno per ogni linea, del diametro condizionale di 200 mm. e macchine utensili per la lavorazione di lastre di cemento-amianto al perimetro ed alla superficie, dimensioni delle lastre lavorate 1.200 × 800 × 40 mm.	dal 3 % al 7 %
6. Locomotori elettrici magistrali del peso di T. 132, della potenza di 4 000 HP ognuno	dal 4 % al 12 %
7. Sottostazioni di trazione elettrica per i locomotori elettrici sopra indicati	dall' 1 % al 4 %
8. Compressori di aria, a rotazione della produttività di 20 e 30 mc. al minuto	dall' 1 % al 4 %

	Percentuale sull'ammontare totale delle forniture.
9. Impianti frigoriferi ad ammoniaca	dall' 1 % al 4 %
10. Cuscinetti a sfere e a rulli di grandi dimensioni	dal 5 % al 14 %
11. Zolfo e piriti	dal 2 % al 6 %
12. Mercurio	dall' 1 % al 4 %
10. Fibre artificiali	dal 3 % al 10 %

ANNOTAZIONE: Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10 del presente Accordo, la percentuale delle forniture per ciascuna voce della presente Lista verrà determinata dalla parte sovietica, nei limiti delle percentuali sopra indicate a condizione che il valore complessivo di tali forniture non superi la somma globale delle forniture in conto riparazioni prevista al comma b) dell'articolo 1 del presente Accordo.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento dei transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 » (844); « Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 » (845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due convenzioni col Governo Federale austriaco:

« Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 e relativo scambio di Note del 6 maggio 1949 »;

« Esecuzione della Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949 ».

GALLETTO, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE Ne ha facoltà.

GALLETTO, *relatore*. Si tratta di due disegni di legge che riguardano due argomenti diversi ma che tendono allo stesso scopo. Uno riguarda una possibilità di passaggio sulle strade ordinarie, e l'altro su ferrovie. Possiamo quindi abbinarne la discussione votandoli poi separatamente.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo a questa proposta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore segretario di dare lettura dei due disegni di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge gli stampati nn. 844 e 845.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge. È iscritto a parlare il senatore Braitenberg. Ne ha facoltà:

BRAITENBERG. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, le due convenzioni che stiamo per ratificare, non interessano direttamente l'Alto Adige, però noi le accettiamo con compiacimento perchè esse portano un contributo costruttivo alla normalizzazione dei traffici di quelle zone. Effettivamente, da quando l'Alto Adige e il Trentino sono stati staccati dal Tirolo e fanno parte dell'Italia, le rimanenti parti della provincia, cioè il Tirolo settentrionale ed orientale, potevano essere congiunte fra di loro solamente attraverso il territorio italiano. La via diretta sul territorio austriaco si restringeva ad una grande fascia di circonvallazione attraverso i Paesi di Salisburgo e di Carinzia. Tutti i popoli europei, gli industriali, i commercianti, i forestieri, richiedono facilitazioni per quanto riguarda il transito e la materia doganale. Tanto più quindi dobbiamo salutare favorevolmente una convenzione che rende possibile la congiunzione di due parti dello stesso paese attraverso il territorio italiano con tutte le garanzie per quel che si riferisce alle questioni doganali. E qui, onorevoli senatori, mi sia permesso anche di fare una considerazione storica. Quella strada attraverso la Val Pusteria che congiunge il Tirolo settentrionale con quello orientale, è stata costruita dai Romani per congiungere le provincie del Norico e della Rezia; la strada odierna segue esattamente lo stesso tracciato, e vi sono ancora delle pietre miliari che danno testimonianza di quella arduosa impresa.

La strada è anche menzionata da uno degli ultimi rappresentanti della poesia latina: parlo di Venanzio Fortunato, nato presso Belluno,

a Valdoppiadiene, nel 530. Egli studiò a Ravenna e, dovendo rifugiarsi altrove perchè osteggiato dagli ariani, si recò in Franconia dove divenne poi vescovo di Poitiers. Intorno al 550 percorse quella strada della Pusteria, dalla provincia del Norico alla provincia della Rezia, e dopo otto anni di permanenza nel regno dei Franconi scrisse quattro volumi di poesie, ancora oggi memorabili. Tra esse sono il bellissimo *Pange Lingua* e il *Vexilla Regis Prodeunt*, che fanno ancora parte della liturgia della Chiesa. Quale proemio a questi quattro volumi di esametri, che egli inviò ai suoi amici in Italia, vi è una poesia nella quale dice loro: « Fate la stessa via che io otto anni fa ho percorso per venire in Franconia: quando avrete passato il paese dei Reti e sarete giunti nei terreni dove abitano i Breoni — cioè il Brennero — rivolgetevi a oriente... »

Norica rura petens ubi Byrrus vertitar undis
per Dravum itur iter quo se castella supinant

cioè rivolgetevi verso le campagne noriche dove il Byrrus, cioè l'attuale fiume della Pusteria, corre, e andate verso il Drava, dove sono i castelli sulle montagne.

È una commemorazione di quella strada che è la stessa alla quale noi oggi diamo quella funzione che ha avuto già 2000 anni or sono.

Noi, approvando questa convenzione, non solamente facciamo un atto di cortesia verso un Paese vicino e facciamo un atto di avvicinamento tra popoli nella nuova Europa, ma diamo piena efficienza ad una linea di comunicazione in quello spirito romano che appunto diceva che non vi è miglior mezzo, per collegare i popoli, delle buone comunicazioni. Quindi, non posso che appoggiare la approvazione di queste due convenzioni. (*Vivi applausi*).

GALLETTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLETTO, *relatore*. Il compito del relatore è facilitato notevolmente da quanto ha detto il senatore Braitenberg. Si tratta di una facilitazione indispensabile, per esigenze di carattere geografico, per lo sviluppo dei traffici commerciali sia su strada ordinaria come su strada ferrata. Essa è indispensabile per i paesi dell'Alto Adige perchè non hanno altre possibilità di transito, se non per questa strada; altrimenti dovrebbero fare un giro notevole

e assai lungo. Qualcuno ha sollevato in Commissione una eccezione, alla quale accennerò soltanto, riguardante l'ultima parte dell'articolo 9, dove si dice che le controversie che eventualmente sorgessero, per l'attività commerciale sviluppata in queste due arterie, dovrebbero essere di competenza della giurisdizione italiana, salvo che si tratti — dice l'ultimo capoverso dell'articolo 9 — di controversia tra cittadini austriaci che hanno residenza in Austria. A questo proposito è stata sollevata qualche eccezione ritenendosi che ciò importasse limiti alla nostra sovranità territoriale; ma questi limiti sostanzialmente non ci sono perchè la concessione è limitata nel tempo: quello che oggi è stato concesso può essere domani ritirato. Quindi, mi pare che non si debbano a questo proposito avere soverchie preoccupazioni, mentre penso che la approvazione di queste due convenzioni contribuisca, come giustamente ha detto il collega Braitenberg, all'avvicinamento di due popoli e alla facilitazione dei rapporti con uno Stato vicino, rapporti che rientrano nell'interesse di entrambi i Paesi.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ebbi già a rilevare in sede di Commissione, mi sembra che in questa convenzione con l'Austria si violi un principio fondamentale nei rapporti internazionali, e cioè quello della reciprocità. Mi spiego: nell'articolo 9 di questa convenzione mentre, pur non essendo necessario, date le disposizioni preliminari al vigente Codice civile, si consacra il principio che « la giurisdizione civile italiana sarà competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito », oggetto della presente Convenzione qualunque possa essere la nazionalità o la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, poi si fa una eccezione per i cittadini austriaci che hanno la residenza in Austria. Ora, da un punto di vista giuridico, questa eccezione o è superflua, perchè è evidente che tutti i cittadini di un Paese diverso dal nostro, per le controversie civili nate da fatti verificatisi in quel tratto di territorio italiano, seguono le norme civili e di procedura del proprio Paese se sono ivi residenti, mentre se in-

tendono instaurare un giudizio in Italia debbono sottostare alla giurisdizione italiana; oppure è una ennesima prova di quello spirito di servilismo già altre volte, e più autorevolmente, censurato: e allora rappresenta una concessione molto grave. (*Approvazioni*).

Noi senatori del Gruppo del partito socialista italiano, pur non essendo in linea di principio contrari a tutti questi rapporti che servono a intensificare l'amicizia dei popoli, non possiamo peraltro non rilevare questo assurdo, questa incongruenza di fare senza contropartita concessioni che incidano su quella che è caratteristica principale della sovranità dei Paesi, e cioè l'amministrazione della giustizia, nella quale si estrinseca appunto la sovranità, la dignità di un Paese; ripeto senza contropartita di sorta, quasi che si volessero in parte in un certo senso ripristinare talune vecchie concessioni fatte ad alcune potenze europee ed americane dalla vecchia Cina. (*Commenti e applausi*).

È da augurarsi d'ora in poi che, quando si fa riferimento alle clausole del Trattato di pace, come nella relazione che accompagna il disegno di legge di approvazione della Convenzione in parola, non ci si dimostri costantemente rassegnati a sacrificare la dignità del nostro Paese. Perché sarebbe superfluo avere una costosa diplomazia oppure presumere di fare una intelligente politica estera, quando si soggiace pedissequamente all'esecuzione del predetto Trattato di pace. Se noi intendiamo effettivamente elevare il prestigio dell'Italia dobbiamo - sia pure nell'ambito e nei termini del Trattato di pace - fare in modo di superare quelle difficoltà che il Trattato stesso, in un momento triste per il nostro Paese, ha imposto agli italiani. (*Applausi*).

Ecco perchè dovrei a nome anche dei colleghi del mio gruppo dichiarare di votare contro l'approvazione della Convenzione in oggetto; ma, in base al suaccennato principio internazionalistico che contraddistingue noi socialisti, dichiaro che ci asterremo dal votare.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Credo che alla base di questa discussione ci sia un equivoco. Qual'è la portata dell'articolo 9, di cui si discute? L'articolo 9 recita: «La giurisdizione civile italiana sarà competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito suddetto,

qualunque possa essere la nazionalità e la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, salvo che si tratti di controversie fra cittadini austriaci che hanno la residenza in Austria». La norma vincola l'Austria a riconoscere la competenza giurisdizionale italiana per certe controversie.

Essa quindi non importa una diminuzione di competenza per i nostri tribunali, ma anzi un arricchimento del loro potere giurisdizionale, perchè vi si aggiunge l'obbligatorietà per l'Austria di riconoscerla. Se la giurisdizione austriaca è investita di una controversia per la quale l'Austria abbia riconosciuta la competenza dei tribunali italiani, essa dovrà dichiararsi incompetente. In altri termini, siamo di fronte ad un caso di competenza esclusiva dei tribunali italiani internazionalmente riconosciuta dall'Austria.

Nella seconda parte della norma è prevista l'eccezione. Se si tratta di controversie tra cittadini austriaci residenti in Austria, cessa l'obbligo per i tribunali austriaci di dichiararsi incompetenti. Tale eccezione, se è vero che la prima parte dell'articolo stabilisce la competenza esclusiva dell'Italia, ha quindi il solo valore di togliere il carattere di esclusività alla giurisdizione italiana, ma non impedisce a questa di dichiararsi competente qualora l'attore adisse un tribunale italiano. In altri termini, io do alla norma in questione la seguente interpretazione: i tribunali italiani hanno competenza esclusiva per le controversie derivanti da fatti avvenuti in Italia, quale che sia la nazionalità e la residenza delle parti; se però le due parti in causa hanno cittadinanza austriaca cessa per i tribunali austriaci l'obbligo di dichiararsi incompetenti; cessa cioè l'esclusività della giurisdizione italiana. La norma quindi non toglie la possibilità che l'autorità italiana, se investita per prima della controversia, si dichiari competente...

GRISOLIA. Onorevole Bosco, mi perdoni l'ardire: ma un principio di natura sostanziale, quale è questo, non v'è bisogno che sia confermato in una convenzione; poichè, anche se esso non si fosse inserito, ai fini, oltre che penalisti, civilisti, se le parti svolgono la loro azione civile in Italia è evidente che...

CARBONI. Ed allora quali vantaggi concediamo all'Austria?

GRISOLIA. Io non posso ammettere vantaggi per l'Austria senza corrispettivo per noi. È un nostro principio costante quello di rinunciare sempre, nei patti internazionali, a qualche cosa senza ricever nulla in contraccambio.

Ieri è stata la volta del Brasile, oggi è la volta dell'Austria.

BOSCO. Onorevole Grisolia, noi siamo gelosi della sovranità italiana quanto lei, ma posso assicurare che qui, in questo Accordo, non vi è la benchè minima menomazione della nostra sovranità. Ripeto che nella prima parte dell'articolo si afferma anzi qualcosa che è a vantaggio della giurisdizione italiana. Ella chiede che valore ha la prima parte: ha il valore giuridico che i tribunali austriaci debbono dichiararsi incompetenti se si tratta di una controversia per fatti avvenuti in Italia, qualora le parti non abbiano ambedue la cittadinanza austriaca e la residenza in Austria. I tribunali austriaci sono tenuti internazionalmente a dichiararsi incompetenti, sempre quando si tratti di una vertenza che rientri nell'ambito della giurisdizione italiana a norma dell'articolo 9; poi è prevista l'eccezione, che, interpretata in relazione al principio, significa che, nel caso in essa previsto, cessa l'obbligo dei tribunali austriaci di dichiararsi incompetenti in base all'Accordo.

In questo senso dobbiamo interpretare la disposizione, secondo la sua lettera e il suo spirito. Perciò ritengo che si possa tranquillamente approvare il disegno di legge presentato dal Governo per la ratifica dell'Accordo italo-austriaco, che non implica alcuna diminuzione della sovranità italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, ritengo che l'esame della disposizione sia semplificato da un caso concreto che ne illumini la portata: su questa strada due automobili si scontrano senza dar luogo a nessun fatto di natura penale; nasce una contestazione per il risarcimento dei danni. I proprietari delle vetture sono degli austriaci che risiedono a Vienna. Con la clausola che discutiamo, noi abbiamo

accettato che il giudizio sul fatto, avvenuto sul tratto italiano di questa strada, sia promosso in Austria dove le parti risiedono. Così essendo, non vedo proprio quale rinuncia di sovranità è stata fatta in questo caso che è analogo a tanti altri che vengono regolati nello stesso modo. Quando, infatti, tra due stranieri della stessa nazionalità, di passaggio in Italia, sorge una contestazione di natura civile...

GRISOLIA. Era allora superfluo inserire questa clausola.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Allora, voglia riconoscere che non c'è rinuncia di sovranità. In questo caso, dunque, meno che mai, la diplomazia italiana ha recato un'offesa alla sovranità del nostro Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questi disegni di legge. Passeremo all'esame degli articoli e dei relativi allegati cominciando dal n. 844:

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano, conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 6 maggio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 maggio 1949.

(È approvato).

ALLEGATO N. 1.

C O N V E N Z I O N E

tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato stradale tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito stradale delle persone e delle merci, attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo Settentrionale ed il Tirolo Orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Le norme della presente Convenzione si riferiscono al transito stradale con autoveicoli dal Tirolo Settentrionale al Tirolo Orientale e viceversa lungo il seguente tassativo itinerario:

strada nazionale n. 12 dalla frontiera del Brennero (Brenner) a Fortezza (Franzensfeste) (km. 35);

raccordo che, partendo da Fortezza (Franzensfeste) e correndo in direzione ovest-est, congiunge la strada nazionale n. 12 alla strada nazionale n. 49 (km. 4);

strada nazionale n. 49 dal punto di congiunzione di questa col raccordo di cui sopra fino alla frontiera al valico stradale di Passo Drava (Sillian) Km. 66,3).

Ove il raccordo di cui sopra sia interrotto al transito sarà consentita una deviazione del percorso lungo le strade n. 12 e n. 49 fino al loro congiungimento a nord di Bressanone (Brixen).

Nessuna deviazione sarà ammessa ai percorsi come sopra indicati e gli autoveicoli e le persone ammesse al transito non potranno, salvo casi di forza maggiore o di ovvia necessità, sostare od allontanarsi dalla sede stradale.

Il tempo massimo accordato per il transito tra il posto di frontiera d'ingresso e quello d'uscita è fissato in ore quattro per le motociclette, in ore cinque per gli automobili e in ore sette per le autolinee e gli autocarri.

Ove, per causa di forza maggiore, dovesse rendersi inevitabile una sosta con un conseguente superamento del tempo massimo sopra previsto per il transito, gli interessati dovranno denunciare l'accaduto al primo posto di blocco stradale o alla stazione di polizia più vicina.

Della denuncia e della durata della sosta sarà fatta annotazione a cura degli organi di polizia sul foglio di transito di cui all'articolo 5 ed il tempo della sosta dimostratasi effettivamente necessaria alla ripresa del viaggio verrà calcolato in aggiunta al tempo massimo di transito.

I guasti la cui riparazione non sia attuabile rapidamente importano, a cura delle autorità italiane ma a spese del conducente e dei passeggeri, il rimorchio al valico di frontiera più vicino.

Art. 2.

Ai cittadini austriaci che hanno la residenza stabile nel territorio austriaco è consentito di avvalersi delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione, sia per un solo transito di andata e ritorno, da richiedersi di volta in volta, sia per un numero illimitato di transiti da usufruire nel periodo massimo di un anno.

Nel primo caso le competenti autorità austriache comunicheranno preventivamente di volta in volta alle competenti autorità italiane, tramite le autorità di polizia di frontiera, i nominativi delle persone cui esse ritengono possano essere concesse le particolari facilitazioni previste dalla presente Convenzione.

Ciascun nominativo segnalato deve presentare all'autorità di polizia di frontiera italiana all'entrata il proprio passaporto austriaco valido sul quale, da parte dell'autorità di polizia di frontiera italiana, sarà apposto il « Visto si autorizza il transito attraverso la Val Pusteria per l'andata e ritorno da effettuarsi entro le quarantottore dall'ingresso in territorio italiano ».

Coloro, invece, i quali intendono usufruire della concessione annuale debbono richiedere, tramite le autorità austriache di sicurezza di prima istanza territorialmente competenti, ai Consolati italiani competenti per territorio il « Visto per il transito attraverso la Val Pusteria », che sarà concesso a giudizio insindacabile dell'autorità italiana. Detto visto, che ha la validità di un anno, sarà apposto gratuitamente sul passaporto.

Resta, comunque, fermo il diritto dell'autorità italiana di respingere in ogni tempo quanti dalla stessa siano ritenuti indesiderabili, dando comunicazione del diniego alle autorità austriache per il cui tramite è stata avanzata la richiesta del visto.

Art. 3.

Al transito facilitato sono ammesse:

le automobili immatricolate in Austria sia private che in servizio pubblico purchè con non più di cinque persone a bordo oltre l'autista;

le autovetture immatricolate in Austria in regolare servizio pubblico di linea (autolinee) per le quali gli esercenti abbiano ottenuto apposita concessione dal Ministero Italiano dei Trasporti (Ispettorato Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) e le autovetture di trasporto collettivo (autobus) immatricolate in Austria per le quali venga richiesto, occasionalmente e non periodicamente, per il tramite delle autorità italiane di polizia di frontiera, una speciale autorizzazione con un preavviso di almeno cinque giorni;

gli autocarri immatricolati nel Tirolo, adibiti all'esclusivo trasporto di merci con non più di tre persone a bordo: l'autista, un meccanico ed il proprietario delle merci;

le motociclette senza carrozetta immatricolate nel Tirolo purchè condotte dal proprietario di maggiore età, munito della concessione annuale mediante visto consolare in cui venga fatta espressa menzione del numero della targa della motocicletta.

Le autorità austriache da parte loro si impegnano ad inoltrare alle autorità italiane solo le domande dei motociclisti che abbiano serie ed effettive ragioni di carattere professionale al transito.

Sono comunque esclusi i motocicli di cilindrata inferiore ai 125 centimetri cubi.

Tutti gli autoveicoli su menzionati saranno ammessi al libero transito dietro semplice esibizione dei rispettivi documenti validi per la circolazione in Austria. Essi saranno esentati dal pagamento della tassa di circolazione stradale.

Per i conducenti di qualsiasi tipo di autoveicoli sarà sufficiente la regolare patente di guida rilasciata dalle competenti autorità austriache.

Art. 4.

Alle autovetture in servizio pubblico di linea (autolinee) accompagnate da scorta italiana saranno accordate dalle Autorità italiane speciali facilitazioni quali l'esonero per i passeggeri dal possesso del passaporto, purchè essi siano muniti della carta di identità austriaca.

Alla scorta dovrà essere riservato posto nell'autovettura.

Art. 5.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno ammessi al transito facilitato purchè risulti che le persone che effettuano il transito (conducente, vettore o proprietario) hanno assunto verso la dogana austriaca l'obbligo di reintrodurli nel territorio austriaco e purchè lo stesso obbligo sia assunto verso la dogana italiana.

A questo scopo gli autoveicoli, i bagagli e le merci, per i quali sarà domandato il transito facilitato, dovranno essere descritti in un foglio di transito come dal modello di cui all'annesso contenente le suindicate obbligazioni, debitamente firmate. Nel foglio di transito verranno annotati anche i nominativi delle persone transitanti unitamente ai dati dei loro passaporti o, ove trattisi di autolinee, delle loro carte d'identità.

Il foglio di transito sarà presentato in quattro esemplari alla dogana austriaca di uscita. Su tutti e quattro gli esemplari la dogana austriaca annoterà l'esito dei controlli da essa eseguiti, i suggelli apposti e tutte le altre indicazioni necessarie per l'identificazione dell'autoveicolo, dei bagagli e delle merci. La dogana austriaca tratterrà il primo esemplare del foglio di transito e consegnerà gli altri tre esemplari alla persona che effettua il transito, che dovrà presentarli alla dogana italiana di entrata. Questa apporrà a sua volta sui tre esemplari del foglio di transito il risultato dei propri controlli, indicandovi la data e l'ora alla quale sarà stata accordata l'autorizzazione al transito. La dogana italiana di entrata tratterrà il secondo esemplare del foglio di transito e riconsegnerà il terzo ed il quarto esemplare alla persona che effettua il transito con l'incarico di presentare il terzo esemplare alla dogana italiana di uscita ed il quarto alla dogana austriaca di reingresso per i loro controlli.

Art. 6.

La dogana italiana di entrata si limiterà al riscontro esterno dei colli di bagaglio e di merci suggellati dalla dogana austriaca o da questa altrimenti identificati. Essa avrà facoltà di aggiungere i propri suggelli a quelli apposti dalla dogana austriaca e di verificare e suggellare i colli di bagaglio e di merci e dei ripostigli degli autoveicoli che la dogana austriaca non avesse suggellato. La dogana italiana di uscita si limiterà al riscontro esterno dei colli e dei suggelli

ed avrà facoltà di verificare i colli e i ripostigli non suggellati. Nessun diritto sarà riscosso dalla dogana italiana dei suggelli da essa apposti.

Le valute portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori, in eccedenza all'importo ammesso in Italia alla importazione ed alla esportazione, verranno descritte nel foglio di transito.

Le macchine fotografiche portate dai conducenti degli autoveicoli o dai viaggiatori saranno poste sotto suggello ed annotate anch'esse sul foglio di transito.

Gli autoveicoli, i bagagli e le merci transitanti sul percorso indicato nell'articolo 1 saranno esenti da qualsiasi diritto di dogana, tassa od imposta tanto all'entrata nel territorio italiano che all'uscita dal territorio medesimo, come pure da ogni deposito di cauzione doganale.

Ad eccezione delle facilitazioni di cui sopra le persone, gli autoveicoli, i bagagli e le merci saranno soggetti, durante il transito, alle leggi italiane. Le autorità italiane potranno eseguire tutti gli accertamenti e i controlli richiesti per garantire l'osservanza della legge. Nel caso che questi accertamenti o controlli dovessero determinare una sosta di notevole durata, ne sarà fatta annotazione da parte delle Autorità italiane sul foglio di transito perchè ne sia tenuto conto in aggiunta al tempo massimo stabilito per il transito dall'articolo 1.

Ai conducenti ed ai viaggiatori sarà vietato, durante il percorso di transito, di prendere altri viaggiatori o lasciarne, di caricare o scaricare merci, bagagli od altri oggetti.

Art. 7.

Gli autocarri adibiti al trasporto di merci saranno ammessi al transito facilitato solo se accompagnati da scorta italiana a meno che non si tratti del trasporto di colli singolarmente suggellati dalla dogana austriaca o di furgoni chiusi che si prestino al suggellamento doganale. In questi casi gli autocarri potranno viaggiare senza scorta dopo che la dogana italiana avrà aggiunto i propri suggelli alle chiusure doganali austriache.

Gli autocarri che dovranno viaggiare sotto scorta saranno riuniti in convogli giornalieri che partiranno alle ore 9 ed alle ore 14 dei giorni feriali da ciascuno dei due posti di frontiera del Brennero (Brenner) e di Passo Drava (Sillian). Le scorte potranno prendere posto su qualsiasi veicolo del convoglio. Comunque alle scorte dovrà essere riservato un posto sul primo ed un posto sull'ultimo autoveicolo del convoglio ed a fianco del conducente.

Art. 8.

Le Autorità italiane avranno facoltà di adottare i controlli profilattici e le misure cautelative necessarie, quali la limitazione del traffico ed anche la sospensione, per fondati motivi di ordine sanitario quali il pericolo di contagio di malattie quarantenarie ai sensi e agli effetti dell'articolo 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944.

Gli animali vivi, le materie greggie di origine animale ed i prodotti animali normalmente soggetti all'entrata in Italia a controllo veterinario, non saranno sottoposti a visita da parte dell'autorità veterinaria italiana, semprechè siano accompagnati da lasciapassare per bestiame o da certificato di origine, nei quali sia attestato, da parte della autorità veterinaria austriaca, che gli animali pro-

vengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni e, per le materie prime ed i prodotti di origine animale, che questi provengono da bestiame sano.

Per il trasporto sul percorso di transito di piante vive o di loro parti non saranno richiesti certificati di origine o di sanità.

Art. 9.

Nessuna speciale assicurazione sarà richiesta per gli autoveicoli di qualsiasi sorta che, secondo la legge austriaca, sono assicurati per danni alle persone e alle cose dei terzi.

Il Governo federale austriaco si impegna ad emanare speciali disposizioni perchè le compagnie assicuratrici siano tenute a versare in Italia gli indennizzi dovuti per danni alle persone od alle cose dei terzi aventi la loro residenza in Italia, causati, durante il transito di cui alla presente Convenzione, da autoveicoli da esse assicurati.

La giurisdizione civile italiana sarà competente a giudicare per le controversie nate da fatti avvenuti durante il transito suddetto, qualunque possa essere la nazionalità e la residenza delle persone interessate alle controversie stesse, salvo che si tratti di controversie fra cittadini austriaci che hanno la residenza in Austria.

Art. 10.

La trasgressione di una qualsiasi delle norme contemplate negli articoli precedenti potrà portare all'immediata esclusione dal transito e all'annullamento del visto di transito alla persona od alle persone colpevoli della trasgressione, salva restando l'applicazione delle misure di polizia nonchè delle leggi penali e doganali. Dell'esclusione verrà data comunicazione alle autorità austriache competenti.

Quanto precede non limita la facoltà del Governo italiano di stabilire quelle misure e sanzioni non in contrasto con la presente convenzione che si ritenessero necessarie per la disciplina stradale lungo l'itinerario previsto per il transito facilitato.

Le Autorità di dogana e di polizia di frontiera dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza per reprimere gli abusi cui dovessero dar luogo le agevolazioni di transito, sia comunicandosi le irregolarità rilevate sia cooperando per la identificazione e la punizione dei colpevoli e, nei limiti del possibile, per il recupero dei diritti dovuti.

Art. 11.

Le procedure di cui alla presente Convenzione si applicano anche ai cittadini italiani residenti in Austria.

Il Governo federale austriaco si impegna a concedere per l'uscita dal Tirolo Settentrionale e l'ingresso nel Tirolo Orientale e viceversa dei cittadini italiani in questione e dei loro autoveicoli nel traffico di transito ai sensi della presente Convenzione le stesse agevolazioni accordate ai cittadini austriaci ed agli autoveicoli austriaci.

Art. 12.

S'intendono esclusi dai benefici della presente Convenzione gli autoveicoli militari e gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, agli agenti di Dogana o a qualsiasi altro corpo in uniforme.

Il Governo federale austriaco si impegna a che non vengano trasportate armi, munizioni ed esplosivi tassativamente esclusi dal transito facilitato. Unica eccezione ammessa è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce sotto sigillo doganale.

Art. 13.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà, tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. 14

La presente Convenzione viene redatta in due testi; in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno uguale valore di autenticità.

FATTO a Roma, il 9 novembre 1948.

Per il Governo italiano

SFORZA.

Per il Governo federale austriaco

GRUBER.

DURCHGANGSVERZEICHNIS - Foglio di transito

FÜR KRAFTFAHRZEUGE, GEPÄCK, WAREN UND PERSONEN WELCHE IM ERLEICHTERTEN DURCHGANGSVERKEHR VON NORD-TIROL NACH OST-TIROL ODER UMGEKEHRT ÜBER ITALIENISCHES STAATSGEBIET ZUGELASSEN SIND.

Per autoveicoli, bagagli, merci e persone ammessi al transito facilitato dal Tirolo settentrionale al Tirolo orientale o viceversa, attraverso il territorio italiano.

BESCHREIBUNG DES KRAFTFAHRZEUGES - Descrizione dell'autoveicolo						VERMERKE DES ÖSTERREICHISCHEN AUSTRITTSZOLLAMTES Attestazioni della Dogana Austriaca di uscita 	
ART DES KRAFTFAHRZEUGES		FABRIKSMARKE	TYPE	GEWICHT KG			
Specie dell'Autoveicolo		Marca	tipo	peso			
MOTOR NR.		FAHRGESTELL NR.	WERT				
KENNZEICHEN DES KRAFT		Motore N.	Telaio N.	Valore			
Targa		EIGENTÜMER	Proprietario				
BESCHREIBUNG DER LADUNG - Descrizione del carico						VERMERKE DES ITALIANISCHEN EINTRITTS ZOLLAMTES Attestazioni della Dogana italiana di entrata 	
FÖRTRIF. ZAHL N. d'ordine	KOLLI - Colli			WARENBENENNUNG Descrizione delle merci	GEWICHT STÜCK Peso Pezzi		ANMERKUNGEN (SIEHE AUCH RÜCK- SEITE) Avvertenze (Vedi anche a tergo)
	GATTUNG Qualità	ANZAHL Quantità	NUMMERN U. MARKEN Numeri e marche				
PHOTOAPPARATE - Apparecchi fotografici JAGDWAFFEN UND MUNITIONEN - Armi da caccia e munizioni DER UNTERZEICHNETE WOHNHAFT IN ERKLÄRT, DASS DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN AUS DEM ÖSTERREICHISCHEN ZOLLGEBIET ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE AUSTRITTSZOLLAMT AUSGEFÜHRT UND NOCH AM HEUTIGEN TAGE ÜBER DAS ÖSTERREICHISCHE EINTRITTSZOLLAMT WIEDEREINGEFÜHRT WERDEN. IN KENNTNIS DER FÜR DIE NICHTBEACHTUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ANGEDROHTEN STRAFEN, VERPFLICHTET SICH DER UNTERZEICHNETE, DAS KRAFTFAHRZEUG UND DIE WAREN DEM ÖSTERREICHISCHEN WIEDEREINTRITTSZOLLAMT BINNEN . . .STUNDEN IN UNVERÄNDERTEM ZUSTANDE ZU STELLEN. Il sottoscritto domiciliato a dichiara che l'autoveicolo e le merci suindicati escono dal territorio austriaco attraverso la dogana austriaca di e saranno reintrodotti oggi stesso nel territorio austriaco attraverso la dogana di Il sottoscritto si obbliga, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla Legge, di presentare entro ore l'autoveicolo e le merci, nelle identiche condizioni accertate dalla dogana di uscita, alla dogana austriaca di reingresso di AM/li							
UNTERSCHRIFT - Firma							

VERZEICHNIS DER BEFÖRDERTEN PERSONEN UND DER VON IHNEN MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL
 Elenco delle persone trasportate e delle valute che portano seco

FAMILIEN-UND VORNAME Cognome e nome	NAME DES VATERS Paternità	WOHNSITZ Domicilio	PERSONALDOKUMENT Documento di riconoscimento	ZAHLUNGSMITTEL Valute
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Segue annotazioni TABELLA I.

BEMERKUNGEN - Annotazioni

WENN DER FÜR DIE BESCHREIBUNG DER LADUNG UND FÜR DAS VERZEICHNIS DER BEFÖRDERTEN PERSONEN UND DER MITGEFUHRTEN ZAHLUNGSMITTEL VORGESEHENE RAUM NICHT AUSREICHT, SIND DIE NOTWENDIGEN ANGABEN IN EINER LISTE ZU MACHEN, DIE IN VIERFACHER AUSFERTIGUNG DEM DURCHGANSVERZEICHNISSE ANZUSCHLIESSEN IST.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

FOGLIO DI TRANSITO - Durchgangsverzeichnis

PER AUTOVEICOLI, BAGAGLI, MERCI E PERSONE AMMESSI AL TRANSITO FACILITATO TRA IL TIROLO SETTENTRIONALE E QUELLO ORIENTALE O VICEVERSA ATTRAVERSO IL TERRITORIO ITALIANO

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen, welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord-Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind.

DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO - Beschreibung des Kraftfahrzeuges						ATTESTAZIONI DELLA DOGANA AUSTRIACA DI USCITA Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes
SPECIE DELL'AUTOVEICOLO	MARCA	TPO	PESO	PESO	PESO	
Art des Kraftfahrzeuges	Fabrikmarke	Type	Gewicht	Gewicht	Gewicht	
MOTORE N.	TELAIO N.	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	
TARGA	MOTOR Nr.	Fahrgestell Nr.	Wert	Wert	Wert	
Kennzeichen des Kraft	PROPRIETARIO	Eigentümer				
DESCRIZIONE DEL CARICO - Beschreibung der Ladung						
N D'ORDINE Forcl. Zahl	COLLI - Koll			DENOMINAZIONE DELLE MERCI Warenbenennung	PESO PEZZI Gewicht Stück	ANNOTAZIONI (Vedi anche a tergo) Anmerkungen (siehe auch Rückseite)
	QUANTITÀ Gattung	QUANTITÀ Anzahl	NUMERI E MARCHE Nummern und Marken			
APPARECCHI FOTOGRAFICI - Photoapparate ARMI DA CACCIA E MUNIZIONI - Jagdwaffen und Munitionen IL SOTTOSCRITTO DOMICILIATO A DICHIARA CHE L'AUTOVEICOLO E LE MERCI SUINDICATI ENTRANO NEL TERRITORIO ITALIANO PER IL VALICO DI PER USCIRNE OGGI STESSO PER IL VALICO DI IL SOTTOSCRITTO SI OBBLIGA, SOTTO COMMINATORIA DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE, DI PRESENTARLI ALLA DOGANA DI USCITA, NELLE IDENTICHE CONDIZIONI ACCERTATE DALLA DOGANA DI ENTRATA, ENTRO ORE DALLA PARTENZA. Der Unterzeichnete wohnhaft in erklärt, dass das Kraftfahrzeug und die Waren über das italienische Eintrittszollamt in das italienische Zollgebiet eingeführt und noch am heutigen Tage über das italienische Austrittszollamt wieder ausgeführt werden Im Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem italienischen Wiederaustrittszollamt binnen Stunden in unverändertem Zustande zu stellen. Li/am FIRMA - Unterschrift						ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA Vermerke des italienischen Eintritts-Zollamtes AUTORIZZATA LA PARTENZA ALLE ORE Abfahrt bewilligt um Uhr

ELENCO DELLE PERSONE TRASPORTATE E DELLE VALUTE CHE PORTANO SECO
Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel

	COGNOME E NOME Familien- und Vorname	PATERITÀ Name des Vaters	DOMICILIO Wohnsitz	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Personaldokument	VALUTA Zahlungsmittel
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ATTESTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO EVENTUALI SOSTE NEL PERCORSO

Vermerk der Umstände die eine Überschreitung der Maximalzeit verursachen

.....
.....
.....

ANNOTAZIONI - Bemerkungen

QUALORA LO SPAZIO RISERVATO ALLA DESCRIZIONE DELLE PERSONE, DEI MEZZI DI PAGAMENTO, DEGLI AUTOVEICOLI, DEI BAGAGLI E DELLE MERCI NON FOSSE SUFFICIENTE, LE RELATIVE INDICAZIONI SARANNO FATTE IN UNA LISTA DA ALLEGARSI IN QUATTRO ESEMPLARI AL FOGLIO DI TRANSITO

Wenn der für die Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der befördernden Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgangsverzeichnisse anzuschliessen ist.

FOGLIO DI TRANSITO - Durchgangsverzeichnis

PER AUTOVEICOLI, BAGAGLI, MERCI E PERSONE AMMESSI AL TRANSITO FACILITATO TRA IL TIROLO SETTENTRIONALE E QUELLO ORIENTALE O VICEVERSA ATTRAVERSO IL TERRITORIO ITALIANO

Für Kraftfahrzeuge, Gepäck, Waren und Personen, welche im erleichterten Durchgangsverkehr von Nord Tirol nach Ost-Tirol oder umgekehrt über italienisches Staatsgebiet zugelassen sind

DESCRIZIONE DELL'AUTOVEICOLO - Beschreibung des Kraftfahrzeuges SPECIE DELL'AUTOVEICOLO MARCA TIPO PESO Art des Kraftfahrzeuges Fabrikmarke Type Gewicht MOTORE N. TELAIO N. VALORE Motor Nr. Fahrgestell Nr. Wert TARGA Kennzeichen des Kraft PROPRIETARIO Eigentüner						ATTESTAZIONI DELLA DOGANA AUSTRIACA DI USCITA Vermerke des österreichischen Austritts-Zollamtes	
DESCRIZIONE DEL CARICO - Beschreibung der Ladung							
	COLLI - Kolln						
N. D'ORDINE Fortif Zahl	QUALITÀ Gattung	QUANTITÀ Anzahl.	NUMERI E MARCHE Nummern und Marken	DENOMINAZIONE DELLE MERCI Warenbenennung	PESO PEZZI Gewicht Stück	ANNOTAZIONI (Vedi anche a tergo) Anmerkungen (siehe auch Rück- seite)	
APPARECCHI FOTOGRAFICI - Photoapparate ARMI DA CACCIA E MUNIZIONI - Jagdwaffen und Munitionen IL SOTTOSCRITTO DOMICILIATO A DICHIARA CHE L'AUTOVEICOLO E LE MERCI SUINDICATI ENTRANO NEL TERRI- TORIO ITALIANO PER IL VALICO DI PER USCIRNE OGGI STESSO PER IL VALICO DI IL SOTTOSCRITTO SI OBBLIGA, SOTTO COMMINATORIA DELLE PENE STABI- LITE DALLA LEGGE, DI PRESENTARLI ALLA DOGANA DI USCITA, NELLE IDEN- TICHE CONDIZIONI ACCERTATE DALLA DOGANA DI ENTRATA, ENTRO ORE DALLA PARTENZA Der Unterzeichnete wohnhaft in erklart, dass das Kraftfahrzeug und die Waren über das italienische Eintritts zollamt in das italienische Zollgebiet eingeführt und noch am heutigen Tage über das italienische Austrittszollamt wieder- ausgeführt werden In Kenntnis der für die Nichtbeachtung der einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen angedrohten Strafen verpflichtet sich der Unterzeichnete, das Kraftfahrzeug und die Waren dem italienischen Wiederaustrittszollamte binnen Stunden in unverändertem Zustande zu stellen. Li/am FIRMA - Unterschrift						ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA Vermerke des italienischen Eintritts-Zollamtes AUTORIZZATA LA PAR- TENZA ALLE ORE Abfahrt bewilligt um . . Uhr	

ELENCO DELLE PERSONE TRASPORTATE E DELLE VALUTE CHE PORTANO SECO
 Verzeichnis der beförderten Personen und der von ihnen mitgeführten Zahlungsmittel

	COGNOME E NOME Familien- und Vorname	PATERNITÀ Name des Vaters	DOMICILIO Wohnsitz	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Personaldokument	VALUTA Zahlungsmittel
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ATTESTAZIONI DELLE CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO EVENTUALI SOSTE NEL PERCORSO
Vermerk der Umstände die eine Ueberschreitung der Maximalzeit verursachen.

.....
.....

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA ITALIANA DI ENTRATA

VISTO ENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO E VISTO PARTIRE ALLE ORE..... DEL.....

Il Capo Posto

Bestätigungen des itahemschen Eintritts-Zollamtes

*Gesehen beim Eintritt ins itahemsche Zollgebiet und bei der Abfahrt um... ..
Uhr des.....*

*Der Vorsteher
des Finanzwach-Postens*

ATTESTAZIONI DELLA DOGANA ITALIANA DI USCITA

VISTO ARRIVARE ALLE ORE..... DEL

VERIFICATO:

VALE PER L'USCITA DALLO STATO

Il Funzionario

VISTO USCIRE DALLO STATO

..... li

Il Capo Posto

Bestätigungen des italienischen Austritts-Zollamtes

Gesehen bei der Ankunft um..... Uhr des

Befund:

Gutig für den Austritt aus dem itahenischen Zollgebiet

Der Zollbeamte

Gesehen beim Austritt

..... am

*Der Vorsteher
des Finanzwach-Postens*

ANNOTAZIONI - Bemerkungen

QUALORA LO SPAZIO RISERVATO ALLA DESCRIZIONE DELLE PERSONE, DEI MEZZI DI PAGAMENTO, DEGLI AUTOVEICOLI, DEI BAGAGLI E DELLE MERCI NON FOSSE SUFFICIENTE, LE RELATIVE INDICAZIONI SARANNO FATTE IN UNA LISTA DA ALLEGARSI IN QUATTRO ESEMPLARI AL FOGLIO DI TRANSITO.

Wenn der für Beschreibung der Ladung und für das Verzeichnis der beförderten Personen und der mitgeführten Zahlungsmittel vorgesehene Raum nicht ausreicht, sind die notwendigen Angaben in einer Liste zu machen die in vierfacher Ausfertigung dem Durchgangsverzeichnisse anzuschliessen ist.

Segue TABELLA IV

VERMERK DER UMSTÄNDE DIE EINE ÜBERSCHREITUNG DER MAXIMALZEIT VERURSACHEN

Attestazioni delle circostanze che determinano eventuali soste nel percorso.

.....
.....
.....

VERMERK DES ÖSTERREICHISCHEN EINTRITTSZOLLAMTES

GESEHEN BEI DER WIEDEREINFUHR AM UM UHR

BEFUND:

Der Zollbeamte

Attestazione della Dogana austriaca di reingresso

Visto alla reintroduzione alle del

Risultato della visita:

Il Funzionario della Dogana

BEMERKUNGEN - Annotazioni

WENN DER FÜR DIE BESCHREIBUNG DER LADUNG UND FÜR DAS VERZEICHNIS DER BEFÖR-
DERTEN PERSONEN UND DER MITGEFÜHRTEN ZAHLUNGSMITTEL VORGESEHENE RAUM NICHT
AUSREICHT, SIND DIE NOTWENDIGEN ANGABEN IN EINER LISTE ZU MACHEN, DIE IN VIER-
FACHER AUSFERTIGUNG DEM DURCHGANSVERZEICHNISSE ANZUSCHLIESSEN IST.

Qualora lo spazio riservato alla descrizione delle persone, dei mezzi di pagamento, degli
autoveicoli, dei bagagli e delle merci non fosse sufficiente, le relative indicazioni saranno fatte
in una lista da allegarsi in quattro esemplari al foglio di transito.

ALLEGATO N. 2.

SCAMBIO DI NOTE

**fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione
per il regolamento del transito stradale, conclusa a Roma
il 9 novembre 1948.**

Roma, 6 maggio 1949.

Signor Ministro,

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'E.V. che, in conformità delle intese intervenute tra codesta Legazione e questo Ministero con le Note Verbali n. 8251 del 29 aprile u. s. e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio c. m. la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo Federale Austriaco ed il Governo Italiano, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

F.to ZOPPI.

A Sua Eccellenza Johannes SCHWARZENBERG

*Inviato Straordinario e**Ministro plenipotenziario d'Austria*

ROMA

LEGATION D'AUTRICHE

N. 219-Res 4/9

Roma, 6 maggio 1949.

Signor Segretario Generale,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. Segr. Pol. 508 del 6 maggio, con cui Vostra Eccellenza mi ha cortesemente comunicato che, in conformità delle intese intervenute tra codesto Ministero e questa Legazione con le Note Verbali n. 8251 del 29 aprile u.s. e n. 213 del 4 corrente, il Governo italiano ha deciso di stabilire al 10 maggio c. m. la data di entrata in vigore della Convenzione stipulata in Roma il 9 novembre 1948 tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco, e regolante il transito stradale facilitato tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale attraverso il territorio italiano.

Mi è gradito confermare all'Eccellenza Vostra che il Governo Federale Austriaco concorda con la decisione presa dal Governo Italiano circa la data a partire dalla quale avrà applicazione la Convenzione di cui trattasi.

Accolga, Signor Segretario Generale, i sensi della mia alta considerazione.

F.to SCHWARZENBERG.

A Sua Eccellenza

il Ministro Conte Vittorio ZOPPI

*Segretario Generale del Ministero
degli Affari Esteri in*

ROMA

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge n. 815 e del relativo allegato:

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo Italiano ed il Governo Federale Austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della ferrovia del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948.

(È approvato).

ALLEGATO N. 1.

C O N V E N Z I O N E

tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen)

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito ferroviario delle persone e delle merci attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. I.

1. Viene istituito un servizio di transito facilitato attraverso il territorio italiano sul percorso ferroviario compreso fra le stazioni austriache a nord del valico ferroviario di frontiera del Brennero (Brenner) e quello ad est della frontiera di San Candido (Innichen), per i viaggiatori, bagagli a mano e registrati e merci (a grande e piccola velocità, animali vivi e colli espressi). Per linea di transito deve intendersi nel testo della presente convenzione il percorso ferroviario italiano, via Fortezza (Franzensfeste), tra la frontiera del Brennero (Brenner) e quella di San Candido (Innichen).

La presente Convenzione non si applica ai trasporti eseguiti in servizio internazionale.

2. I viaggiatori, i bagagli a mano e i bagagli registrati, come pure le merci vengono trasportati sul percorso di transito con treni completi o sezioni di treno, i quali, tra le stazioni del Brennero (Brenner) e di San Candido (Innichen), sono trainati e scortati da locomotive e personale delle Ferrovie dello Stato. Le carrozze viaggiatori ed i bagagliai necessari vengono forniti dalle Ferrovie federali austriache.

3. In casi particolari i treni in transito possono essere trainati e scortati da locomotive o da automotrici e personale delle Ferrovie federali austriache. Le disposizioni da applicare in tali casi saranno concordate separatamente dalle due Amministrazioni ferroviarie di intesa con altre Amministrazioni interessate.

Art. II.

1. Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli a mano, bagagli registrati e merci, da e per le stazioni austriache, attraverso il percorso di transito, val-

gono nei riguardi degli utenti ferroviari le tariffe e le condizioni di trasporto del traffico interno austriaco.

2. Gli introiti derivanti dai trasporti sul percorso di transito, di cui al punto 1 di questo articolo, spettano alle Ferrovie federali austriache.

Art. III.

1. In territorio italiano i viaggiatori, i bagagli e le merci trasportate sul percorso di transito facilitato sono esenti da dazio o da qualsiasi altra tassa. Il bagaglio registrato, quello a mano e le merci non sono soggetti a visita da parte delle Autorità italiane, nè alla frontiera, nè durante il tragitto sul percorso di transito e saranno altresì esentati dalle ordinarie formalità. Per tutto il resto i viaggiatori in transito sul territorio italiano sottostanno alle leggi italiane.

2. I viaggiatori debbono essere muniti durante il transito di documento ufficiale di identità personale con fotografia.

3. Durante il tragitto sul percorso di transito è fatto divieto ai viaggiatori di scendere e di salire nelle carrozze transitanti in territorio italiano. Inoltre è vietato introdurre qualsiasi cosa nelle carrozze viaggiatori e farne getto o consegna fuori di esse, come pure è vietato il carico e lo scarico di colli o di merci.

4. Ove le carrozze di transito debbano essere agganciate ad un altro convoglio si dovranno chiudere a chiave le porte di comunicazione per tutto il percorso di transito, al fine di impedire il passaggio dei viaggiatori da una parte all'altra del treno stesso.

5. In casi straordinari (malattia, disgrazie o altro) i funzionari doganali e quelli di polizia e gli altri organi italiani di controllo hanno facoltà di concedere deroghe alle norme esposte nei comma precedenti.

6. Di regola, nel transito facilitato, la identità delle merci e dei bagagli registrati deve essere assicurata mediante chiusura doganale dei carri o di compartimenti, effettuata da parte degli uffici doganali austriaci, oppure mediante piombatura da parte delle Ferrovie federali austriache. Nel caso che l'applicazione di una chiusura doganale o ferroviaria non sia possibile o non opportuna, l'identità sarà assicurata da parte degli uffici doganali austriaci in altro modo conveniente. Ugualmente viene assicurata da parte degli uffici doganali austriaci la identità delle merci caricate su carri scoperti. I piombi austriaci, doganali o ferroviari, vengono riconosciuti dagli uffici doganali italiani i quali hanno facoltà di aggiungervi i propri piombi.

7. Per tutta la durata del tragitto in territorio italiano, i viaggiatori, il bagaglio e le merci trasportate coi treni o veicoli di transito sono sottoposti alla vigilanza doganale di polizia italiana.

8. In casi di carattere eccezionale potranno anche effettuarsi, sul percorso di transito, scorte di agenti austriaci previ accordi fra le Autorità di frontiera di polizia e dogana dei due Stati.

Le Autorità di polizia e dogana dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza nel disimpegno delle mansioni loro affidate.

I loro funzionari ed agenti in servizio compiranno gratuitamente il viaggio sul percorso di transito.

9. In territorio italiano il personale austriaco gode la protezione che la legge concede agli agenti italiani.

10. Gli animali vivi, le materie prime di origine animale nonchè i prodotti animali non sono sottoposti a visita da parte dell'Autorità veterinaria italiana semprechè le spedizioni siano corredate da lasciapassare per bestiame e rispettivamente da certificati di origine, nei quali viene attestato dalle Autorità di polizia veterinaria che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni, e per le materie di origine animale e i prodotti animali che questi provengono da bestiame sano.

Per animali vivi debbono intendersi quelli della specie equina, bovina, ovina, suina, caprina, nonchè il pollame; per le materie e i prodotti di origine animale debbono intendersi le carni macellate, i grassi e le pelli, restando pertanto esclusi gli altri prodotti quali il latte, le uova, il burro, il formaggio, ecc.

Qualora il territorio di uno dei Paesi contraenti fosse dichiarato ufficialmente infetto da una malattia quarantenale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944, i Paesi contraenti si riservano di attuare quei controlli profilattici e di adottare quelle misure cautelative che saranno ritenute necessarie nei confronti dei viaggiatori in transito.

11. Le norme particolari inerenti al trasporto ferroviario di animali vivi (accompagnamento, governo, ecc.) formeranno oggetto di accordi speciali fra le due Amministrazioni ferroviarie.

12. Le piante vive o parti di esse trasportate sul percorso di transito facilitato non abbisognano di certificati di origine o sanitari.

Art. IV.

Gli orari, la categoria, la quantità e la composizione dei treni in transito nonchè la ubicazione dei veicoli e i relativi cartelli indicatori formeranno materia di accordi particolari fra le due Amministrazioni ferroviarie.

Art. V.

1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la eventuale sua sostituzione, nonchè l'eventuale trasbordo di merci e di viaggiatori saranno regolati mediante accordi particolari tra le due Amministrazioni ferroviarie.

2. In caso di trasbordo si dovranno avvisare i competenti organi italiani, i quali si renderanno diligenti anche per la tutela degli interessi austriaci.

Art. VI.

Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle Ferrovie dello Stato adeguati corrispettivi. Il calcolo di detti corrispettivi, nonchè le modalità per il regolamento dei conti e il versamento dei relativi importi, formeranno oggetto di accordi particolari fra le due Amministrazioni.

Art. VII.

La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali.

Il trasporto della posta su questo tratto sarà curato esclusivamente con mezzi dell'Amministrazione postale austriaca e con personale austriaco.

Pertanto, l'Amministrazione postale italiana non avrà in questi trasporti alcun concorso o responsabilità e non potrà richiedere diritti di transito ai sensi delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi Accordi speciali.

Art. VIII.

S'intende escluso dalla presente Convenzione il trasporto degli appartenenti alle forze armate in formazione militare ed in uniforme. È solo consentito il trasporto occasionale di militari isolati dotati del solo armamento individuale usuale.

Sono ammessi al trasporto ferroviario gli agenti di Polizia della Gendarmeria e della Dogana austriaca, in numero non superiore a quindici per ogni treno, in uniforme e con le armi in dotazione individuale normale.

Il Governo austriaco s'impegna a che non vengano trasportate per ferrovia armi, munizioni e esplosivi. Unica eccezione ammessa, a prescindere dal caso degli agenti sopraindicato, è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce.

Art. IX.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare, in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. X.

La presente Convenzione viene redatta in due testi, in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticità.

FATTO a Roma, il 9 novembre 1948.

Per il Governo italiano

SFORZA

Per il Governo federale austriaco

GRUBER

ALLEGATO N. 2.

SCAMBIO DI NOTE**fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione
per il regolamento del transito ferroviario, conclusa a Roma
il 9 novembre 1948**

10050/31

Roma, 24 maggio 1949

Signor Ministro,

Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale numero 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'articolo IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V. che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

F. o SFORZA

A. S. E. Johannes SCHWARZENBERG

*Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario d'Austria*

ROMA

LEGAZIONE D'AUSTRIA IN ITALIA

N. 240-res/49

Roma, 24 maggio 1949.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. 10050/31 in data odierna con la quale V. E. mi ha cortesemente fatto conoscere quanto segue:

« Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale n. 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'articolo IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V., che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore ».

Mi è gradito portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo federale austriaco concorda con il Governo italiano nel considerare il 15 novembre 1948 come data di effettiva entrata in vigore della Convenzione suddetta.

La prego accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

F.to Dr. J. E. SCHWARZENBERG

A S. E. l'On. Carlo SFORZA

Ministro degli Affari Esteri

ROMA

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per la morte di Giuseppe Massarenti.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Onorevoli colleghi, da pochi istanti è arrivata una notizia che è terribile per il mio vecchio cuore. Giuseppe Massarenti si è spento a Molinella. L'eloquenza non combacia con il sentimento umano. Non sono in grado di parlare di lui, in modo degno, com'egli avrebbe diritto. Chi egli fosse lo sanno i vecchi. È un uomo, che io chiamavo il Rabbi, perchè nella sua armonia fisica, nella sua serenità esteriore, nei suoi occhi azzurri, nel suo temperamento fatto di furore, ma di amore, portava veramente quello spirito umano che è la gloria e la dignità degli uomini.

Io l'ho conosciuto or sono più di 50 anni, giovane gagliardo, povero, venuto da una terra di poveri, in cui la miseria era il simbolo della vita e gli uomini e le donne avevano il volto color della polenta; terra di acquitrino, terra di palude. Egli trasse con la sua tenacia la terra da quell'acquitrino e sulla terra innestò l'uomo.

Tutta la storia di Molinella è una storia di grandezza, di grandezza patetica, vorrei dire, non perchè i vecchi amino solo il loro antico tempo, ma perchè sentono di attraversare oggi una triste decadenza biologica. Lasciatemi dire che penso a quelle giornate che vivemmo insieme a quelle battaglie che combattemmo con una tenerezza che si fa in mesgomento e desolazione.

Egli fu nella lotta, talvolta solo, combattuto a vicenda da molti perchè gli uomini che muoiono nell'amore universale sono stati uomini di battaglia ed hanno incontrato gli urti spesso ingenerosi delle competizioni.

Che dire di lui? Egli nella sua dolcezza aveva senso di dura rigidità, mai di fanatismo; questo era il bello del suo spirito tenace, formidabile, duro; nei suoi aguzzi e celesti occhi era il luccichio di una lama, talvolta, ma fanatismo mai; questa malattia che disonora gli uomini, egli non la conobbe. Le sue creature più amate furono le povere donne; le donne che ancora fanciulle erano già anebbate, nella prima bellezza, dalla maledizione della malaria e della fame: le donne che avevano un salario di 50 centesimi al giorno.

Egli fece le prime battaglie in quell'ambiente e dal niente trasse una umanità; creò una organizzazione cooperativistica, che fu e resta pur nel travaglio d'oggi, e che, mentre noi ci dibattiamo in stolte ire di parte, ancora opera, produce ed è gloriosa di un lavoro fecondo.

Vennero le persecuzioni ed egli non piegò. Credo che forse non ci sia in Italia esempio di una resistenza umana più bella, più tenace di quella di Molinella. Quelli che si stupiscono delle ondate di oltranzismo, che sono il carattere dei popoli arretrati come l'Italia, guardino il passato. Passò un giorno sulla terra d'Italia una vampata di delirio appassionato e demagogico; veniva dall'estero. Oh! Noi siamo sovente importatori di roba estera, dall'acqua di colonia alle dottrine politiche. Veniva dall'estero e si chiamava sindacalismo. Tra uomini di puro cuore e di eccelso valore, quali Leone ed altri si mescolò una sarabanda di uomini dediti al fanatismo e all'oltraggio delle idee.

L'ondata sindacalista cominciò da Milano con alcuni lati di purezza, ma si corruppe per strada. Predicava la violenza. Ricordo i comizi nei quali coloro che poi furono lo stato maggiore del fascismo, predicavano il sabotaggio, incitavano a mettere gli spilli nel mangime del bestiame ed il cerino acceso nelle stalle; e si diceva che la bandiera nazionale bisognava piantarla sui letamai.

Noi fummo contro quelle folle.

La carovana degli zingari — come io la chiamai — passò da Milano a Piacenza e, prima, a Lodi; poi toccò Modena e Parma e s'infranse a Reggio, perchè la Reggio di Camillo Prampolini fu un blocco di acciaio contro la teoria devastatrice, che portava ovunque sconfitta e disillusione nelle masse. Arrivò a Bologna e si infranse miserevolmente e bestialmente, in un modo che ricordo con l'animo che trema. A Molinella non passò. La piccola Molinella, uscita dalla palude, con alla testa il suo Massarenti, non permise che la devastatrice dottrina passasse. La carovana si piegò, poi si disperse, scomparve.

Molti anni dopo il fascismo irretì l'Italia. Porto un solo esempio: a Molinella non ci fu più un uomo. Bastonati, perseguitati, accoppiati gli uomini, Molinella fu un paese di risaie e di donne tremanti. Negli ultimi momenti, quando noi facevamo la campagna a catena contro il fascismo, organizzata tra i vari gior-

nali delle democrazie di diverso colore, ci giungeva da laggiù un grido tremendo di dolore! Tutti bastonati! Uno scellerato provocatore organizzava le violenze! Ebbene, noi pensammo che, ad ogni costo, dalle povere risaiole, che soffiavano, e che stavano per essere inghiottite dalla bufera doveva venire un segno di questo estremo strazio! In due notti, per l'opera clandestina di due uomini, uccisi poi misteriosamente, ci arrivò a Milano uno straccio di carta spiegazzata, nella quale erano raccolte 2.700 firme di donne atterrite, braccate, straziate, ma che lanciavano ancora il loro estremo grido contro il fascismo.

Questa era la civiltà che Massarenti aveva creato, la resistenza opposta ad ogni violenza; e nessuna, qualunque fosse la sua bandiera, poté e può passare a Molinella.

Egli è morto. Dire che cosa sarà in questo istante l'atmosfera di Molinella mi è impossibile. Io fui colà giorni or sono ed ho ancora sul petto il caldo respiro di questo grande, vecchio amico, ed ancora mi trema il cuore.

Io non posso dirvi niente di lui; dovrei, anzi, dirvi tante, troppe cose, che l'emozione annulla e cancella nella mia mente.

Io in quest'ora voglio soltanto pensare al mio caro vecchio, all'uomo che tanto amai; voglio pensarlo così, puro, sulla barella di frassino, che se ne va a riposare nella sua terra.

Come Sigfrido eroe, passi nel fuoco della nostra passione, e prego il Signore Iddio che intorno alla sua bara non si accendano gli elogi rapinatori della retorica! (*Vivi applausi da tutti i settori*).

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Ho chiesto di parlare nella certezza di interpretare il pensiero ed il sentimento dei miei amici politici, associandomi con commozione alle altissime parole pronunciate qui dal collega Mazzoni per Giuseppe Massarenti.

Io non l'ho conosciuto di persona, ma le cronache dei giornali, fin da quando ero giovane, erano piene del suo nome, della sua vicenda umana. È una di quelle figure che, guardate in prospettiva, si trasfigurano e superano tutti i conflitti, tutti i contrasti ideologici, che sono sì la dinamica della nostra quotidiana vita politica, ma che ne rimangono

anche la cronaca, in quanto non raggiungono ancora i vasti orizzonti della storia e la sintesi essenziale delle battaglie umane. Giuseppe Massarenti ormai è un nome che rappresenta una sintesi storica; e noi ci associamo con commozione alle parole del collega Mazzoni non tanto per le persecuzioni che colpirono Giuseppe Massarenti, quanto per l'amore, che fu la fiamma interiore che lo sostenne in esse come nella battaglia per le classi lavoratrici.

Onorevoli colleghi, al di sopra e al di là delle nostre quotidiane dispute, c'è un punto che ci unisce e non può non unirci ai vertici della nostra vita, ed è l'amore, che supera tutte le divisioni di parte, che ci impone tutte le fraternità, che ci rende migliori e più buoni. Ed io penso che il monito che ci viene dalla vita di Giuseppe Massarenti debba essere raccolto da tutti e questo monito si chiama: maggior amore, maggiore fratellanza. (*Applausi generali*).

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Dopo le parole eccezionalmente belle dell'onorevole Mazzoni, non resterebbe che associarsi senz'altro dire; non si può pensare di arrivare a quel grado di elevatezza nell'esprimersi nè si può pensare di dire cose nuove.

Io ho conosciuto Massarenti, non come il collega Mazzoni, ma abbastanza per poterlo giudicare uno degli uomini veramente superiori, a cui la classe lavoratrice italiana deve molto, moltissimo. Nel vostro campo ce n'era forse uno come lui, o che si avvicinava a lui: era Achille Grandi. Di Achille Grandi, alla cui memoria credo abbiate fatto grave torto quando vi siete staccati dall'organizzazione dei lavoratori che egli voleva unica, ricordo — permettetemi in questo momento di commozione — quando vivo, ma già macilento, minato dal male che lo condusse alla tomba, parlò alla Consulta.

Rimane fotografato nella mia mente e nel mio cuore l'inizio del suo discorso: « Noi dobbiamo onestamente riconoscere che se il proletariato si è elevato, ciò è merito dei socialisti, noi siamo venuti dopo ». E aggiunse: « Noi siamo credenti, noi crediamo nella divinità di Cristo, lasciateci credere; anche, se voi, non

volete ammettere tale Divinità, la figura di Cristo, presa sia pure come uomo, è talmente gigantesca che noi tutti dobbiamo inchinarci ad essa ». Ed ebbe l'applauso pieno e completo di tutta la Camera. Poi cominciò una critica così serrata al regime borghese come poteva farla solo un socialista, e allora mentre noi dell'estrema applaudivamo, alla destra, e molti dei suoi, non applaudirono più !!

Se nel campo vostro e nostro ci fosse un maggior numero di uomini di questo tipo, probabilmente il nostro Paese non lamenterebbe tanti dolori quanti ne lamenta, e non paventerebbe di doverne lamentare di più. Purtroppo gli uomini scompaiono, ed anche Massarenti che il fascismo mandò al confino e poi al manicomio, è scomparso. Questo ci colma di tristezza.

Massarenti fu veramente un uomo in tutta l'espressione del termine: il *vir* dei latini. Sulla tomba di Massarenti il partito socialista italiano inchina la sua rossa bandiera, anche perchè, non solo fu un organizzatore formidabile, ma fu buono, seminò la bontà tra coloro che aveva organizzato; e mentre la lotta è il tormento nostro quotidiano, la bontà è come il faro che sta al di là della vita e della morte. (*Approvazioni*).

MAFFI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFI. È con vera e profonda commozione che noi apprendiamo la notizia della morte di Giuseppe Massarenti. Tale notizia ci riporta alla memoria tutta una vita, che aveva per noi una caratteristica, la quale sorpassava la figura dell'uomo, ne era la origine; l'origine di un uomo cresciuto fra i dolori, fra le sofferenze delle masse lavoratrici e che ne aveva compreso le necessità e i diritti, e aveva fatto della sua stessa vita un compito, un simbolo, una mèta; combattere, cioè, per la preparazione delle masse proletarie alla conquista del proprio posto nel mondo.

Egli aveva svolto la sua attività nella zona di sua nascita e di sua residenza compiendo un lavoro intenso, profondo di educazione di individui e di masse. Questa è la caratteristica di tutta la vita di Massarenti. È per questo, e non per altro, che egli è stato perseguitato. Amore, pietà, sentimento umano, tutto è da considerarsi; ma la caratteristica dell'opera

di Massarenti fu questa: un lavoro di classe, la preparazione di una parte della classe lavoratrice alla propria redenzione.

La popolazione di Molinella sentiva tutto questo, aveva ammirazione per l'uomo la cui vita era stato un vero esempio di devozione, aveva una venerazione per lui, poichè tanto aveva sofferto.

Io l'ho conosciuto in carcere, al confino, l'ho conosciuto nei lunghi periodi della sua malattia, l'ho conosciuto nel suo intimo. Ebbene, al di sopra delle qualità dell'uomo, in me parlava l'opera che egli aveva compiuto, l'opera di educazione di una massa di lavoratori. Ed il fatto che questa massa di lavoratori ha resistito a tutto il lavoro di penetrazione e di corruzione del fascismo, è la dimostrazione più grande dell'efficacia di quest'opera.

Massarenti, in quest'ultimo periodo della sua vita, era un uomo tormentato da grandi sofferenze. Egli aveva la serenità che gli veniva dal lavoro compiuto, ma aveva anche il dolore di non poter più contribuire alla prosecuzione di questo lavoro così attivamente svolto in passato. Egli ora è mancato: è stato un uomo che ha speso la vita in nome di un ideale e per questo egli è grande e rimarrà grande nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che lo hanno apprezzato, che hanno lottato con lui, che lo hanno amato.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevoli colleghi, io non volevo prendere la parola dopo il discorso dell'amico Mazzoni che sarà negli atti del Senato una delle più belle pagine dell'eloquenza, ma una parola di repubblicano per Massarenti deve risuonare qui dentro, perchè egli fu - credo che tutti convengano in questo concetto - il più mazziniano dei socialisti italiani. Fu uno spirito eletto, fu un apostolo, fu l'uomo che dimenticò se stesso per tutti gli altri.

Io l'ho conosciuto a Roma, quando qui era randagio, braccato dalla polizia fascista. Ci incontravamo; soffriva, ma sperava. Nel periodo nel quale visse al manicomio di Roma, dove fu relegato dalla crudeltà del fascismo, io ebbi lettere affettuose da questo grande vecchio. Non ebbi la forza di andarlo a visitare, ma mi sentivo legato a lui da vivo affetto. Ricordo le sue parole dolorose, strazianti,

per la situazione di Molinella, nel periodo delle persecuzioni fasciste. Credo di avere tra le cose più care, l'ho certamente, una piccola fotografia che ritrasse i lavoratori di Molinella adunati in mezzo ad un campo di grano per comunicarsi la speranza della loro redenzione e della riscossa italiana dal fascismo. Era frutto dell'educazione che quei lavoratori avevano avuto da Giuseppe Massarenti: operare, associarsi, vivere per le idee, non disperare mai perchè la verità deve trionfare su tutto. La verità ha trionfato. Massarenti passa nel numero dei più, ma egli gioisce perchè l'Italia è repubblicana, perchè la repubblica promuove per i suoi lavoratori la redenzione totale. (*Applausi*).

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITI. Una sola parola. Vi sono luci che abbagliano, da qualunque parte esse siano guardate. Quella di Giuseppe Massarenti, la cui mistica fama raggiunse la mia adolescenza lontana, è tra queste. Giuseppe Massarenti per il quale politica significò amore, amore significò politica.

Il partito liberale si inchina dinanzi a questo apostolo delle classi lavoratrici che scomparire senza morire.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. È veramente con grande dolore che ho appreso la morte di un maestro. Ho lavorato con Massarenti negli anni più duri, negli anni in cui gli uomini di cuore e di fede tenevano testa alla invasione fascista. Sono stato un suo modesto allievo, l'ho apprezzato come padre ed oggi sento piangermi il cuore. Non aggiungerò molte parole a quelle che sono state dette meravigliosamente da tutti coloro che hanno parlato per ricordare questa grande figura di apostolo dell'umanità e del lavoro.

Un particolare solo voglio ricordare. Sbattuti dalla bufera fratricida del fascismo ci trovammo a Palermo in carcere, insieme, sulla via del confino. Una notte prima delle nostre partenze, io per Favignana, lui per Lampedusa, l'isola della morte, mi svegliò e mi disse: « Fabbri, salutiamoci per l'ultima volta! ». Cercai di confortare quel grande vecchio; mi rispose: « no, sono malato, io lascerò le mie ossa sul-

l'isola del confino; ma voi ricordatemi. Dimmi, dove sono gli altri che hanno lottato con noi: hanno tradito? » Io risposi: « no, Massarenti, sono randagi, ma non hanno tradito e non tradiranno; seguiranno la sorte che è loro segnata, di uomini di fede ». E particolarmente pensavo dicendo ciò a quei due che erano i grandi, indimenticabili amici, Bentivoglio e Paolo Fabbri, che sono caduti poi sulle trincee, di fronte ai tedeschi ed ai bastardi d'Italia, lasciando la vita per la libertà del nostro Paese.

Volle da me un impegno, quella notte: « io sono vecchio, — disse — non resisterò ai disagi del confino. Fabbri, promettimi di ricomporre il mio letto; le mie ossa devono andare là, in mezzo ai molinellesi, dove ho dato tutto me stesso per la redenzione dell'umanità sofferente. Voi ritornerete e continuerete la santa battaglia per la giustizia e la libertà d'Italia ». Ed è col suo ricordo nel cuore che unisco il mio cordoglio a quello dell'intero Senato.

(*Approvazioni*).

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. A nome del Governo mi associo alle nobili parole dette dall'onorevole Mazzoni e dagli altri onorevoli senatori che hanno commemorato Giuseppe Massarenti. È oggi una giornata di profondo cordoglio per tutti gli uomini liberi, liberi dall'odio, dal fanatismo e dalla paura, per la scomparsa di questo educatore, di questo apostolo, di questo uomo che seppe fare della propria vita un capolavoro e questo capolavoro donò alle masse lavoratrici.

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si associa al cordoglio per la morte di Massarenti. Egli fu un magnanimo che conobbe in sommo grado quelle virtù che fanno grande il cittadino: conobbe la purezza, l'ardore infaticabile della fede, la bontà e la speranza nel portare a termine un grande esperimento sociale. Con ineguagliabile grandezza d'animo seppe sopportare lunghi anni di disumana persecuzione: e questo resterà come aureola splendente su tutta la sua nobile vita.

Il Senato esprime per lo scomparso il suo più accorato cordoglio.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948** » (729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia, conclusa a San Remo il 5 novembre 1948 ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 729.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Ha la parola il relatore, senatore Tessitori.

TESSITORI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che fissa i limiti ed i termini della Convenzione che dovrebbe essere approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e del relativo allegato:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENTION**de Conciliation et Règlement judiciaire entre l'Italie et la Grèce**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES, ayant résolu de conclure une convention pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE:

Son Excellence Monsieur Carlo SFORZA, *Ministre des Affaires Etrangères.*

et

SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES:

Son Excellence Monsieur Constantin TSALDARIS, *Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires Etrangères*

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

La Grèce et l'Italie s'engagent à soumettre à la procédure de conciliation prévue dans les articles 4 à 15 ci-après toutes les questions qui viendraient à les diviser et qui n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires.

En cas d'échec de la procédure de conciliation un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 16 et suivants de la présente convention.

Art. 2.

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

Art. 3.

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à cet que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention avant qu'une décision définitive ait été rendue dans des délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.

Art. 4.

Une Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Cette Commission sera composée de trois membres.

Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. Elles désigneront, d'un commun accord, le président qui ne devra ni être ressortissant des Hautes Parties contractantes, ni avoir sa résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver à leurs services. Si, à défaut d'entente, la nomination du président n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné de la façon suivante:

Chacune des deux Hautes Parties contractantes présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour Permanente d'arbitrage de la Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le président.

Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes ne présenterait pas ses candidats, il appartiendrait au Président de la Cour de désigner, sur la demande de l'une d'Elles, le président de la Commission permanente.

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Ils resteront en fonction jusqu'à leur remplacement et, en tous les cas, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes Parties contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la nomination du président.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite d'expiration de mandat, de révocation, de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Art. 5.

La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée en même temps par celle-ci à l'autre Partie.

Art. 6.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Art. 7.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président.

Art. 8.

La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties.

Après examen de l'affaire elle formulera, dans un rapport, des propositions en vue du règlement du différend.

Art. 9.

La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décisions contraires prises à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 10.

Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Art. 11.

Les Parties auront le droit de nommer auprès de la Commission des agents, conseils et experts, qui serviront en même temps d'intermédiaires entre Elles et la Commission, ainsi que de demander l'audition de toute personne dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, avec l'assentiment de leurs Gouvernements.

Art. 12.

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et en particulier à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user de tous les moyens dont Elles disposent d'après leur législation pour lui permettre de procéder à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts.

Art. 13.

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les quatre mois à compter du jour où elle a été saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux considérants juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Art. 14.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions de règlement contenues dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas trois mois.

Art. 15.

Pendant la durée effective de la procédure, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de commun accord entre les Parties qui en supporteront chacune une partie égale.

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Art. 16.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'Elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Internationale de Justice.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne sera pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Art. 17.

Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Internationale de Justice, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre Elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements Parties contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de justice par voie de simple requête.

Art. 18.

Si la Cour Internationale de Justice établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne

permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Art. 19.

L'arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Art. 20.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice.

Art. 21.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration de la présente convention, elle suivra son cours conformément aux dispositions de la présente convention ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

Art. 22.

Les contestations qui pourraient surgir, soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution de la présente convention, seront soumises directement, par voie de simple requête, à la Cour Internationale de Justice.

Art. 23.

La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Athènes. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et l'ont munie de leurs sceaux.

FAIT à San Remo, en double expédition le 5 novembre 1948.

Pour l'ITALIE:

SFORZA.

Pour la GRECE:

TSALDARIS.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adesione ed esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, dei relativi annessi e Protocolli di modifica conformemente alle modalità stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione all'Accordo predetto » (930)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione ed esecuzione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, dei relativi annessi e protocolli di modifica conformemente alle modalità stabilite dal Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949 sulle condizioni di adesione all'Accordo predetto ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carrara.

CARRARA, *relatore*. La relazione è il risultato del pensiero concorde di due Commissioni, della 3^a Commissione (Affari esteri) e della 5^a Commissione (Finanze e tesoro). Per questo motivo la relazione porta la firma del senatore Mott — al quale spetta il merito principale dell'estensione — e la mia.

Per quello che riguarda la 3^a Commissione, essa raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge che ritiene in tutto conforme e corrispondente agli interessi del Paese.

In sostanza questi Accordi di Ginevra e di Annecy sono una parte vitale ed interessante della Carta dell'Avana, per cui prossimamente sarà presentato al Senato il disegno di legge per l'approvazione.

I negoziatori della Carta dell'Avana, che ha per scopo la costituzione dell'organizzazione internazionale dei traffici, riuniti a Ginevra nel 1947, ritennero opportuno, dato che l'attuazione del piano generale dell'organizzazione internazionale del commercio richiedeva molto tempo e si profilava in un

orizzonte alquanto lontano, stralciare da questo piano la parte relativa alle norme doganali. Ne risultò la preparazione di questi Accordi di Ginevra, che contengono appunto la parte riflettente le misure doganali.

Successivamente, cioè nel 1948, a questi Accordi di Ginevra venne aggiunto un Protocollo per la modificazione ed il perfezionamento dell'articolo 29, che stabilisce per l'appunto il loro collegamento con la Carta dell'Avana.

In un secondo tempo si ritenne opportuno, da parte dei negoziatori, sia di ampliare la portata di questi accordi per quello che riflette il numero dei Paesi aderenti al complesso di Nazioni aspiranti ad un'azione concorde nel campo dei traffici, e sia di estendere la portata concreta e materiale dell'oggetto degli Accordi stessi.

È questa la sostanza degli Accordi di Annecy, che hanno aumentato già da 22 a 33 il numero degli Stati aderenti, tra i quali è compreso anche il nostro, ed hanno esteso ed ampliato la scala delle voci sulle quali vertono gli Accordi stessi.

Questo per la parte, diciamo così, esterna degli Accordi. Per quel che riguarda il contenuto, l'orientamento fondamentale è quello della liberalizzazione degli scambi.

Si tende a rimuovere gli ostacoli e gli impacci agli scambi, sia con l'abolire le licenze di importazione, sia col rimuovere il sistema dei contingentamenti, che è elemento di impaccio al piano generale dei traffici.

Per quel che riflette invece la parte immediata e concreta dell'attività contemplata in questi accordi, il primo punto è l'applicazione automatica a tutti i Paesi aderenti della clausola della Nazione più favorita, ossia la riduzione delle tariffe doganali e, poi, come sfondo principale, come elemento tipico e caratteristico, la formazione di un complesso organico di Stati che si unisce per svolgere armonicamente, organicamente, su un piano di libertà, un sistema di traffici internazionali.

Il problema concreto, il problema specifico che ci interessa di più è questo: è utile al nostro Paese l'adesione a tali Accordi? Riteniamo di sì, perchè essi rappresentano un nuovo passo per spezzare il nostro isolamento nel campo internazionale dei traffici; la

adesione a questo sistema di accordi — che in fondo si ricollegano con tutte le intese internazionali nelle quali abbiamo stabilito e deciso di entrare per svolgere un'attività armonica e coordinata nel campo internazionale, U.N.E.S.C.O, F.A.O. ecc. — l'appartenenza, l'adesione a questo nuovo sistema unito di Stati, applica, perfeziona, aumenta, intensifica il nostro orientamento volto verso un sistema organico di attività internazionale.

Secondo punto: riteniamo che l'adesione a questi accordi sia utile perchè sviluppa e stimola i nostri traffici e le nostre esportazioni, soprattutto per quel che riflette le merci per le quali tendiamo a sviluppare la nostra attività nel campo internazionale: prodotti ortofruttili e prodotti del nostro artigianato.

Terzo punto: l'adesione a questi accordi è utile dato che, grazie ai nostri negoziatori, siamo riusciti a prendere più che a dare, perchè le nostre tariffe, insieme con quelle della Francia, sono le più alte che siano stabilite in questi accordi, mentre siamo riusciti ad ottenere delle riduzioni delle tariffe di altri Paesi nei nostri confronti.

C'è però un'osservazione che desidero fare e che sostanzialmente si converte in un invito caldo e appassionato al Governo.

La tendenza di questi accordi, come ho detto, inquadrata nel piano generale della Carta dell'Avana, è il sistema della liberalizzazione degli scambi, tendenza che si attuerà progressivamente, ma alla quale già si mira. Ebbene, è giusto tendere verso questo piano e verso questo orientamento. Ma questa liberalizzazione deve essere organica e completa. Nel complesso degli scambi ai quali noi siamo interessati, si inserisce un elemento che costituisce il più nobile, il più pregiato, il più prezioso e il più alto della nostra esportazione esso è il lavoro, il lavoro manuale dei nostri operai, il lavoro intellettuale dei nostri tecnici. Ora, se tendiamo a rimuovere le barriere negli scambi internazionali delle merci, se tendiamo ad abolire le licenze di importazione ed esportazione, dobbiamo tendere anche a liberalizzare gli sviluppi del movimento del nostro lavoro all'estero da tutti gli impacci e da tutti gli ostacoli che lo impediscono. Su questa linea dovrà indirizzarsi e svolgersi l'attività del nostro Governo, se vogliamo che il piano

di liberalizzazione, verso il quale generalmente si tende, sia un piano di liberalizzazione onesto e giusto, corrispondente agli interessi del nostro Paese. Con questo sentimento invito il Senato ad approvare questo disegno di legge. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore della 5^a Commissione, onorevole Mott.

MOTT, *relatore*. Dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Il relatore onorevole Carrara ha dichiarato che questi accordi fanno parte di un piano generale economico che ha per parola d'ordine la liberalizzazione degli scambi.

Secondo noi, però, non si tratta in realtà che del piano con cui il capitalismo nord americano, cioè il capitalismo più forte oggi in tutto il mondo, mira ad asservire l'Europa e in generale tutti i paesi a regime capitalista. Questa tesi noi l'abbiamo già sviluppata altre volte e torneremo a svilupparla in occasione di una discussione più ampia di quanto non sia questa. In questa occasione ci limitiamo a dichiarare che votiamo contro questi Accordi, appunto perchè li consideriamo come una parte di questo piano generale, che noi non possiamo ammettere.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dopo l'esauriente relazione ministeriale e la succosa e chiara relazione dei senatori Mott e Carrara, il Ministro può essere dispensato dall'aggiungere altre considerazioni e da riandare nuovamente agli argomenti che sono già stati ampiamente dibattuti anche nell'altro ramo del Parlamento. Finalmente l'Italia rientra, attraverso questi accordi, nel grande ciclo economico mondiale, e mi corre l'obbligo di ricordare che è stata particolare cura del mio predecessore, il senatore Bertone, fare tutti gli sforzi possibili affinché l'Italia potesse, attraverso le negoziazioni di Annecy, tornare ad essere presente nell'ambito degli scambi e dei traffici mondiali. Da parte dell'opposizione si è ripetuta nuovamente la tesi secondo la quale questo Accordo, cui hanno

partecipato decine di Paesi di tutto il mondo, sarebbe un'accordo inteso solo a far sì che anche l'Italia divenga una delle vittime di quel tale imperialismo economico nord-americano al quale l'opposizione continuamente si riferisce, dimenticando per esempio che tra coloro che hanno partecipato alle discussioni di Annecy vi è anche la Cecoslovacchia, che non mi risulta essere esattamente in quell'orbita economica e politica.

Il Ministro non può che associarsi alle considerazioni del relatore senatore Carrara per quanto riguarda la necessità che il Governo faccia tutti gli sforzi per far sì che, oltre alla liberalizzazione degli scambi delle merci, si proceda anche verso la liberazione dagli impacci che intralciano la possibilità al nostro lavoro di svolgere la propria funzione nel mondo. Il Governo se ne è sempre fatto parte diligente in tutti i consessi internazionali e non vi è alcun dubbio che gli Accordi che noi andremo ad approvare tra poco sono accordi destinati a creare quel clima economico che può permettere, non solo di intravedere la liberalizzazione degli scambi, ma anche la liberazione nei movimenti dei capitali e della mano d'opera.

Il Governo chiede al Senato di volersi compiacere di approvare il disegno di legge. *(Applausi dal centro.)*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra, il 30 ottobre 1947, ai relativi annessi e protocolli di modifica conformemente alle modalità stabilite dal protocollo di Annecy, del 10 ottobre 1949, sulle condizioni di adesione dell'Accordo predetto.

(È approvato.)

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi, annessi e protocolli predetti a decor-

rere dai termini stabiliti dal protocollo di adesione suindicato.

(È approvato.)

(Per gli allegati v. stampato n. 930.)

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20 è riaperta alle ore 11,35.)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 4^a Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bosco ed altri: « Pro-ruga dei limiti di età per il collocamento nella riserva degli ufficiali delle Forze armate » (954);

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge d'iniziativa del deputato Castelli Avolio: « Applicabilità alle provincie dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (938).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » (856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Ritorniamo allo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il senatore Conti per svolgere i due seguenti ordini del giorno; il primo dei quali reca le firme anche dei senatori Martino e Oggiano:

« Il Senato invita il Governo ad adottare energici provvedimenti perchè negli uffici di collocamento siano evitati abusi nell'avviamento al lavoro dei disoccupati, ed in particolare perchè, nei centri ove le possibilità di occupazione siano inferiori al numero delle unità da occupare, sia stabilito l'impiego a turno, in modo da evitare casi di continua lunga disoccupazione di una parte di lavoratori di fronte ad altra privilegiata, e da assicurare, per contro, un po' di pane a tutti »;

« Il Senato invita il Ministro del lavoro a provvedere affinché nel prossimo programma di costruzioni dell'I.N.A.-Casa siano previste costruzioni di case ultra-economiche per famiglie di lavoratori di piccoli paesi, e costruzioni, in luoghi di montagna frequentati nella stagione della villeggiatura estiva, di case che si prestino all'abitazione di ospiti di modeste condizioni ».

CONTI. Il primo ordine del giorno è firmato anche dai colleghi Mastino e Oggiano, ai quali mi sono associato, perchè ritengo che il problema segnalato sia di grande importanza. I colleghi Mastino ed Oggiano, che per ragioni di salute non sono potuti intervenire, mi hanno pregato di raccomandare al Senato questo ordine del giorno.

Mi sembra che esso meriti attenta considerazione da parte dell'onorevole Ministro, perchè è giusto che si evitino abusi negli uffici di collocamento, nell'avviamento al lavoro dei disoccupati e perchè non si devono favorire, nell'avviamento al lavoro solo alcuni elementi, mentre vi deve essere un certo avvicendamento, al fine di evitare casi di continua lunga disoccupazione di una parte dei lavoratori.

Anche sul secondo ordine del giorno richiamo vivamente l'attenzione dell'onorevole Ministro del lavoro. So bene che l'I.N.A.-CASA ha una certa autonomia e che la parola del Ministro e del Sottosegretario può essere accolta come una indicazione autorevole, perchè i programmi

sono prestabiliti da un dirigente dell'istituto che io ho avuto occasione altra volta di elogiare, perchè mi è sembrato uomo di intenzioni positive, di pensieri ordinati. Oggi vorrei dire, che sarà bene rivolgere l'attenzione sulla organizzazione della I.N.A.-CASA. Nei primi tempi constatai, anche personalmente, una certa semplicità di organizzazione: pochi impiegati, locali modesti, un andamento familiare, snello, franco ed aperto. Se sono vere le voci che mi sono giunte da qualche tempo e da parecchie parti, credo che questi buoni costumi vadano mutando. Si parla di affaccendamento di professionisti intorno a questo Istituto. Si parla di interventi i quali trovano troppo aperta la porta, si parla ancora — questo è gravissimo, perchè nasce in questo Istituto fin qui sano, il costume che è proprio di tanti altri organismi della vita amministrativa del nostro Paese — delle difficoltà intorno a progetti, intorno a proposte difficili che si superano per incontri e simpatie non compatibili con l'austerità dell'ufficio.

Diamo una occhiata a queste situazioni, onorevole Ministro. Non roviniamo questa istituzione che è buona, non tanto per l'ispirazione iniziale, che io combattei, quanto per la esecuzione notevolmente buona, che ha dato buoni risultati e che potrà darne ancora. Desidero ora di raccomandare che l'I.N.A.-CASA si ponga di più su un terreno pratico.

Devo rilevare invece, onorevole Sottosegretario, che il primo passo alle costruzioni è stato viziato, come moltissime altre cose italiane: le prime case sono state fatte nei capoluoghi di provincia, nelle grandi città, ed anche nelle medie città: insomma sempre città. Ma è proprio impossibile che in Italia si arrivi a capire che l'assestare l'urbanesimo è il delitto più grave che noi possiamo commettere? Bisogna impedire che l'urbanesimo ci uccida. Le grandi città sono la rovina del nostro Paese. Esse assorbono tanta parte dei proventi dello Stato. Roma, che io in sostanza rappresento e che ha molti diritti per la sua funzione di capitale; Roma porta via troppo allo Stato per sconsidegate spese improduttive.

Ieri avete deliberato — dico avete, perchè io, non per viltà ma per non aver rimorsi di coscienza, non ho votato — ieri avete deliberato un miliardo e mezzo per la F.A.O. Sarà

una bellissima cosa, non voglio discutere, ma ecco che la F.A.O. porta via un miliardo e mezzo che se fosse stato impiegato nella costruzione di tante casette per i trogloditi della via Flaminia e di altre località della città avrebbe cancellato una vergogna.

UBERTI. Non è stata ancora votata.

CONTI. Ma la voterete senza fallo.

Tra le notizie che posseggo è questa: per mettere in efficienza il palazzo una volta destinato al Ministero degli esteri, alla Farnesina, ne ho notizia ufficiale, perchè è nella risposta scritta a una mia interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci vorranno ben 5 miliardi. Non continuiamo su questa strada, non continuiamo a buttare quattrini per le grandi città invece di pensare ai piccoli paesi, alle misere popolazioni delle montagne, alle località dove si muore perchè la salute della gente viene a mancare in un modo spaventoso. In molti paeselli si arriva al 75 per cento di tubercolosi, e a un gran numero di tracomatosi; vi è gente che non vive o che trascina la vita miseramente.

In questo momento penso a un paese del quale ho avuto notizia qualche tempo fa, Ururi, in provincia di Campobasso dove il 75 per cento della popolazione è tubercolotica, dove non c'è acqua potabile, dove la popolazione, 5000 abitanti circa, beve acqua infetta di cisterna. In quel paese non ci sono servizi igienici. Io posseggo una fotografia nella quale sono ritratti i cittadini e le cittadine che il mattino vanno a vuotare i secchi pieni degli escrementi della notte su carrettucci che passano per quella raccolta nelle vie del paese.

Questa è la civiltà italiana.

Bisogna pensare ai piccoli paesi. In un mio ordine del giorno ho espresso questa che direi, con parola di moda, suggestione:

«Il Senato invita il Ministro del lavoro a provvedere affinchè nel prossimo programma di costruzioni dell'I.N.A.-CASA siano previste costruzioni di case ultra-economiche per famiglie di lavoratori di piccoli paesi, e costruzioni, in luoghi di montagna, frequentati nella stagione della villeggiatura estiva, di case che si prestino all'abitazione di ospiti di modeste condizioni!»

Badate, onorevoli colleghi, che si tratta di una cosa concreta. Mi dispiace che non sia pre-

sente il collega Ristori, che è particolarmente affezionato all'idea espressa nell'ultima parte del mio ordine del giorno. Egli si domandava quando ci recammo in Sila, parlando di turismo e villeggiatura estiva, il perchè in paesini di montagna non si costruiscono case, casette, le quali sarebbero nell'inverno abitate dai possessori e nell'estate, con un sacrificio che gli abitanti dei piccoli paesi fanno tutti gli anni, potrebbero essere affittate a villeggianti, riducendosi la famiglia del possessore senza troppo sacrificio in ambienti ristretti. Perchè l'I.N.A.-CASA non costruisce in questi paesi case a questo scopo? Si aiuterebbe in tal modo molta gente, si potrebbe fare del bene a molti, migliorando la condizione edilizia del paese, aiutando famiglie di lavoratori le quali, in occasione della villeggiatura di tutti gli anni potrebbero accumulare qualche risparmio per la vita invernale.

Questo è il contenuto del mio ordine del giorno, onorevole Sottosegretario. Se voi terrete presenti queste cose e se nel prossimo programma dell'I.N.A.-CASA invece di disporre costruzioni per Firenze, per Torino, per Napoli, per Milano, per Roma, per Bologna, per Genova e così via, si destinassero alcuni miliardi per costruire casette in piccoli paesi, si provvederebbe a tanta gente con grandissima utilità e con beneficio per la civiltà del nostro Paese. *(Applausi da tutti i settori)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiore per svolgere il seguente ordine del giorno.

«Il Senato della Repubblica, constatate le condizioni di estrema miseria in cui versano i pensionati della Previdenza sociale;

invita il Governo a presentare al più presto il disegno di legge sulla riforma della Previdenza sociale e lo impegna a presentare, nelle more di approvazione e realizzazione di detta riforma, con tutta urgenza, un disegno di legge comportante un congruo aumento delle attuali pensioni».

FIORE. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi vari oratori, durante la discussione generale sul bilancio del Ministero del lavoro, si sono intrattenuti sulla situazione veramente penosa in cui versano i pensionati della Previ-

denza sociale. L'onorevole Berlinguer ha portato in questa sede il tragico bilancio dei suicidi per fame e per disperazione avvenuti nel 1949: circa 400 suicidi di vecchi lavoratori che per decenni avevano dato il loro contributo di fede e di lavoro al Paese. Quali sono dunque queste tristissime condizioni, queste intollerabili condizioni di estrema miseria che condannano a morte i vecchi lavoratori? A me pare che non basti dire « condizioni di estrema miseria », perchè il Senato possa rendersi conto di queste condizioni bisogna che esso conosca le cifre e l'entità delle pensioni di questi lavoratori.

Darò quindi la parola alle cifre: gli impiegati agricoli e non agricoli di età inferiore ai 65 anni percepiscono, tutto compreso, quindi compresi l'indennità di contingenza e il caropane, una pensione mensile di 2.808 lire; gli operai non agricoli di età inferiore ai 65 anni una pensione, tutto compreso - ripeto - di 2.320 lire; gli operai agricoli di età inferiore ai 65 anni hanno una pensione di 2.224 lire mensili; gli impiegati ed operai agricoli e non agricoli superiori ai 65 anni, comprese le ultime 200 lire di aumento sulla indennità di contingenza raggiungono le 4.920 lire mensili. Queste sono le pensioni di vecchiaia. Le pensioni per invalidità sono: per gli operai inferiori ai 65 anni, 3.440 lire mensili; per gli operai superiori ai 65 anni, 4.740 lire mensili. Noi abbiamo quindi una media delle pensioni di vecchiaia di 3.068 lire mensili e una media per le pensioni di invalidità di 4.090 lire mensili.

È evidente che sono queste condizioni quelle che portano ai suicidi, che portano alla disperazione. Qui non è più questione di entità di pensione ai vecchi lavoratori, qui è questione di dignità del nostro Paese; questa situazione è una vergogna per un Paese civile! Io non so come un Paese possa chiamarsi civile quando dei vecchi lavoratori che hanno dato ad esso tutta la loro attività per un quarantennio sono condannati alla fame, anzi alla morte, perchè io mi domando se queste 2.224 lire mensili non sono molto meno di una elemosina. Oggi i pensionati dalla Previdenza sociale non domandano una elemosina al Governo e al Paese, domandano la riparazione di un torto economico che è stato loro fatto perchè le loro pensioni non sono state rivalutate che in

misura assolutamente irrisoria. Calcoli fatti fino al 1948 ci danno queste cifre:

L'impiegato che prima della guerra percepiva uno stipendio di lire 1400 mensili avrebbe percepito oggi, se non ci fosse stata la guerra fascista e la svalutazione, una pensione di 550 lire che, moltiplicando per 50, indice della svalutazione monetaria, è pari a 27.500 lire al mese, oggi ne prende circa 3.000. L'operaio, nelle stesse condizioni avrebbe oggi una pensione di 375 lire e quindi, sempre col calcolo da uno a 50, dovrebbe percepire 18.750 lire mensili. Si sono rivalutati i patrimoni, si sono rivalutati i valori delle commesse ai fornitori dello Stato ma non si sono rivalutate le pensioni di vecchi lavoratori! Ci si dice: « Ma la colpa non è nostra, la colpa è del Governo fascista ». Sappiamo che il Governo fascista, ad un certo momento, impose all'Istituto di previdenza sociale di comperare titoli di Stato, e quell'accantonamento di somma che era fatto per la capitalizzazione delle riserve, ad un certo momento, è crollato. Ma c'è una continuità nello Stato. Noi, anche per il Trattato di pace, abbiamo assunto una eredità penosa e abbiamo cercato di far fronte a questa eredità, per la necessità che la vita dello Stato continuasse. Proprio per i pensionati, proprio per questi lavoratori, i quali hanno dato i contributi in moneta buona il Governo attuale si vale delle malefatte fasciste per non provvedere alla doverosa rivalutazione condannando così alla fame ed alla morte un milione e mezzo di vecchi lavoratori, non solo, ma irride beffandosi, come di mostrerò fra poco, della triste sorte dei pensionati. Ma anche in questa situazione di miseria e di fame c'è una sperequazione che è stata prospettata parecchie volte al Governo, il quale tuttavia non ha creduto di cercare, con un provvedimento, di eliminarla, sperequazione che non è concepibile pur nello attuale sistema delle pensioni.

Ci sono i vecchi lavoratori, ma ci sono anche le vecchie lavoratrici. Ora, esiste una disposizione secondo la quale per il lavoratore il limite di età agli effetti della pensione è di sessanta anni, mentre la lavoratrice raggiunge tale limite a cinquantacinque; ma esiste anche un'altra disposizione per cui il lavoratore, raggiunti i 65 anni, ha diritto ad un'aumento-scatto sulla pensione base e sulla contingenza

mentre la donna, che è andata in pensione a 55 anni, deve aspettare anch'essa i 65 anni per avere detto aumento. Ora, è evidente che se si è stabilito il limite di 55 anni per la pensione della donna e 60 per la pensione degli uomini, i cinque anni devono essere computati ugualmente per la donna e per l'uomo, e quindi la donna deve avere sulla pensione base e sulla contingenza lo scatto di aumento a 60 anni, cioè dopo cinque anni così come è stabilito per gli uomini. Quali sono state le ragioni per cui si sono determinati diversi limiti di età? Evidentemente perchè l'organismo femminile, per le sue stesse funzioni, si pensa che a - 55 anni, - non è più in condizioni di continuare nella sua attività lavorativa senza grave pregiudizio della salute.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La durata media della vita è pressochè uguale, onorevole Fiore, per gli uomini e per le donne.

FIORE. Io credo che si debba riparare a questa situazione. Non è ammissibile che si continui a mantenere in vigore questa disposizione.

Come se tutto ciò non bastasse, il lavoratore, attivo, non solo passa dal salario normale ad una pensione sempre inferiore alle tremila lire ma perde il diritto a qualsiasi forma di assistenza medica-farmaceutica.

Il lavoratore negli anni della sua attività lavorativa, versa dei contributi all'I.N.A.M. acquistando il diritto per lui e per la propria famiglia, in caso di malattia, alla completa assistenza (non entro in questo momento in merito al fatto se l'I.N.A.M. adempia o meno ai suoi obblighi).

Questo diritto viene a cessare per il lavoratore che va in pensione, proprio nel momento in cui ne ha maggiormente bisogno, quando le sue forze, logorate dal lavoro ne avrebbero maggiore diritto.

Il pensionato della Previdenza sociale, Scognamiglio Gino di San Sebastiano al Vesuvio, che percepisce una pensione mensile di 2320 lire, ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale; dimesso dall'ospedale, il sindaco gli ha notificato l'intimazione di pagare 67 mila 200 lire per spese ospedaliere e, naturalmente, per ottemperare alla « legge », si passerà al pignoramento delle povere cose che

ancora quel pensionato possiede. Sembra impossibile, inconcepibile che fatti del genere si possano verificare! Eppure si verificano spesso poichè da un lato c'è il vecchio pensionato privo di ogni diritto all'assistenza e dall'altro la « legge » che deve essere applicata, poichè il pensionato dimesso da un ospedale non può essere considerato povero ai sensi di legge, dato che percepisce quasi tremila lire mensili!

Il Governo ha creduto di girare la situazione creando un istituto e precisamente l'Opera nazionale per i pensionati. Il Governo lo ha istituito a mezzo decreto, ma non ha contribuito e non contribuisce per nulla alla formazione dei fondi per gli scopi dichiarati dall'Ente, il Governo si è limitato, per la costituzione del fondo patrimoniale a stornare da una integrazione a suo carico per le pensioni, la somma di cento milioni.

I pensionati invece in forza di quel decreto sono obbligati a subire la trattenuta di dieci lire mensili a favore dell'Opera. Quel decreto impone che queste somme trattenute ai pensionati siano amministrate dai pensionati stessi infatti in quel decreto, all'articolo 7, si dice che: « cinque pensionati designati dall'organizzazione più rappresentativa dei pensionati faranno parte del Consiglio di amministrazione ». Ora tra i cinque che attualmente fanno parte di detto Consiglio di amministrazione non vi è nessun pensionato della previdenza sociale. Orbene, i pensionati a cui si fa la trattenuta delle 10 lire mensili non possono nè sapere, nè controllare come si spendono i loro soldi, non avendo nessun rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Non entro in merito al funzionamento dell'Opera nazionale pensionati per varie ragioni, ma evidentemente sono d'avviso che quei soldi potrebbero essere spesi molto meglio di come si spendono oggi e questa migliore utilizzazione delle somme potrà solo avvenire quando esse saranno amministrate dai diretti interessati.

Questa a grandi linee, la situazione dei pensionati della Previdenza sociale, permettetemi che vi tracci la situazione dei vecchi lavoratori senza pensione. Vi sono in primo luogo quelli che attendono che le loro pratiche di pensione siano definite. Come funziona l'Isti-

tuto della Previdenza sociale per la liquidazione delle pensioni ?

Vi porto un solo esempio, che non è naturalmente il solo, ma che è caratteristico.

L'anno scorso il Ministro del lavoro, onorevole Fanfani, venne in visita a Messina; riuniti in Prefettura i rappresentanti delle autorità comunali, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed altri rappresentanti della città. Ponemmo allora all'onorevole Fanfani questa questione: l'ufficio di Messina dell'Istituto della Previdenza sociale ha in giacenza 10.000 pratiche arretrate di pensione che dichiara apertamente di non poter istruire e definire per insufficienza di personale; l'onorevole Fanfani che aveva già fatto un sopralluogo, confermò che effettivamente la denuncia da noi fatta rispondeva al vero e si impegnò di provvedere entro il mese di ottobre per l'aumento di dieci o 12 unità lavorative ai fini di sbrigare le pratiche arretrate. Ebbene, fino a questo momento non si sono inviati a quell'Ufficio che tre impiegati in missione; l'onorevole Corsi ha assicurato che ne avrebbe inviato altri due ma ancora siamo quasi alla stessa situazione di prima poichè alla data del 15 marzo si trovavano giacenti in quell'Ufficio novemila pratiche di pensione da istruire e da definire. Quindi il lavoratore che viene posto in quiescenza per limite di età e perde quindi il salario, deve aspettare ancora due o tre anni per avere questa magrissima, questa miserevole pensione di due o tre mila lire mensili.

Vi sono in secondo luogo, i vecchi senza pensione.

Delle migliaia, delle decine di migliaia di vecchi lavoratori e di vecchie lavoratrici, non solo del meridione d'Italia, ma anche del settentrione d'Italia, sono privi di qualsiasi pensione ed allo stato delle cose la Previdenza sociale non può interessarsi di loro. Cosa ne pensa il Governo dell'articolo 38 della Costituzione ? Esso deve rimanere lettera morta ? È necessario sottolineare che la maggioranza di questi vecchi si trova in tali condizioni per la frode esercitata in loro danno dai datori di lavoro. Anche oggi, lei sa onorevole Sottosegretario che nel nostro meridione, molti datori di lavoro, dell'industria e dell'agricoltura, quando assumono dipendenti, dettano queste

condizioni: se vuoi ti do un tanto a *forfait*, e tu mi firmi una ricevuta liberatoria; vale a dire io ti do 400 lire al giorno e queste debbono bastare per il salario, per gli assegni familiari, per la cassa mutua malattie ecc. Quindi avviene che sul libretto non si applicano le marche e quindi non c'è la possibilità poi di reclamare il diritto a pensione; e se questo avviene oggi, voi potete immaginare cosa è avvenuto nel tempo passato.

Bisogna assolutamente provvedere per questi vecchi lavoratori.

So che il Ministero del Lavoro in una certa misura, ha esaminato questa situazione...

PRESIDENTE. Onorevole Fiore, le rendo noto che lei ha già superato i 20 minuti concessi dal regolamento.

FIORE. Mi avvio alla fine, onorevole Presidente.

Dicevo dunque che di questo problema pare che il Ministero se ne voglia interessare. Io ho qui, infatti, una lettera di un ispettore del lavoro, un capocircolo, che afferma che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota in data 15 marzo 1950 ha disposto che vengano eseguiti accertamenti sul numero dei lavoratori e delle lavoratrici vecchi, invalidi ed inabili al lavoro che non fruiscono di alcuna pensione, benchè abbiano espletato, in passato, attività lavorativa. Mi auguro che questo interessamento del Ministero del lavoro non si limiti, semplicemente al censimento dei vecchi lavoratori, senza pensione, ma che si provveda perchè ad essi si dia una pensione, magari quella minima prevista dalla Previdenza sociale. So che presso l'Assemblea siciliana giace un disegno di legge riguardante questa materia.

Tutte le questioni che ho qui trattate, i rappresentanti della Federazione pensionati le avevano esposte e discusse col Ministro del lavoro, e mi duole che non sia presente l'onorevole Marazza, perchè il Ministro aveva preso determinati impegni. L'onorevole Rubinacci, forse per la qualità di buon napoletano a cui ieri alludeva l'onorevole Lanzetta, cerca di preparare al Ministro una simpatica, morbida ritirata nei confronti degli impegni che il Ministro aveva preso. Ho qui una sua lettera, onorevole Rubinacci, che dimostra la verità di quanto ho affermato.

Il 23 febbraio 1950 i segretari ed i membri del Comitato esecutivo della nostra federazione hanno avuto un colloquio coll'onorevole Marazza puntualizzando le rivendicazioni immediate, urgenti dei pensionati della Previdenza sociale. L'onorevole Marazza, in quella occasione, ha assunto, per alcuni punti, degli impegni precisi e categorici, per altri ha fatto delle promesse che facevano bene sperare. Quali erano i punti sui quali l'onorevole Marazza ha assunto impegni precisi? Ripristino della pensione mensile; abrogazione della famosa circolare 20 aprile 1948 per cui i vecchi lavoratori e le vecchie lavoratrici che andavano a lavorare anche per alcune ore al giorno e con un compenso magari di cento lire al giorno devono versare alla Previdenza sociale, per il fondo di solidarietà nazionale tutto o parte di detto compenso sino alla concorrenza delle indennità di contingenza.

Nella lettera dell'onorevole Rubinacci c'è invece una piccola sfumatura: questo impegno del Ministro si trasforma semplicemente in una nota alla Direzione competente per cercare che la questione sia risolta nel senso desiderato. Ora la sfumatura può costituire il mezzo per una ritirata. L'impegno sia per la circolare che per il ripristino del pagamento mensile delle pensioni è stato tassativo e categorico: « Abrogherò immediatamente la circolare 20 aprile 1948; m'impegno al ripristino del pagamento mensile della pensione ». Dirò di più: ci aveva fatto sperare qualche cosa d'altro pregandoci di non darne pubblicazione. Egli pensava, cioè, di accorciare anche i termini del ripristino della pensione mensile nel senso che invece di eseguirlo con la scadenza susseguente a quella di marzo egli sperava di poterla anticipare al mese di aprile. Ma sull'impegno di detto ripristino non si può elevare alcun dubbio e quindi non si può subordinare l'attuazione dell'impegno stesso al parere più o meno favorevole di una Direzione generale del Ministero. Il Ministro dica che non intende mantenere i suoi impegni od altrimenti è inutile cercare di arrampicarsi sugli specchi per battere in ritirata.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, la richiamo al regolamento che prescrive 20 minuti per svolgere gli ordini del giorno. Il

regolamento deve essere rispettato da lei e prima di tutti da me.

FIORÉ. Onorevole Presidente, credo che l'argomento valga la pena di essere trattato. Vorrei far rilevare che quando ha parlato l'onorevole Monaldi, svolgendo un ordine del giorno, ha parlato per 40 minuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Monaldi si era iscritto a parlare nella discussione generale e perciò non era soggetto a limiti di tempo. Per svolgere gli ordini del giorno il Regolamento prescrive 20 minuti; la prego quindi di concludere.

FIORÉ. C'è poi la questione dei pacchi. Noi non avevamo mai domandato dei pacchi viveri per i pensionati della Previdenza sociale. Nel dicembre scorso abbiamo posto la questione di una gratifica natalizia ai pensionati

È stato il Governo che, rifiutando la richiesta della gratifica, disse che sarebbe stato distribuito un pacco viveri; lo comunicò al Senato, e fu comunicato anche a mezzo radio. Ebbene, il pacco fino a questo momento non è stato dato; e quando noi al Ministro Marazza esponemmo questa situazione il Ministro assicurò che il pacco sarebbe stato distribuito al più presto. È vero che ci fece leggere la circolare del 18 febbraio del Ministro Scelba in cui si parlava della possibilità per i pensionati di essere ammessi al soccorso invernale, ma è anche vero che, proprio dietro nostra richiesta, seduta stante il Ministro Marazza telefonò al Prefetto Severini perchè nello stesso giorno fosse inviato un fonogramma che correggesse quella circolare con l'avvertenza che il pacco doveva essere dato indiscriminatamente a tutti i pensionati tranne a coloro che notoriamente stavano bene. Ora, è evidente che la sua lettera dice qualche cosa di diverso, onorevole Sottosegretario. Si parla di possibilità. Ma, a parte questo, io ho qui un elenco di 28 prefetti di Napoli, di Caserta, di Genova, di Lecce, di Livorno, di Messina, di Milano, di Novara, di Piacenza, di Torino, di Sassari, di Roma, di Varese ecc. che assumono di non aver ricevuto alcuna disposizione ma anche quei pochi hanno ricevuto le disposizioni dicono che non hanno i fondi per sostenere la spesa che i pacchi comportano.

È caratteristica la lettera del Prefetto di Bari che dice: « D'altra parte una eventuale disposizione in tal senso dovrebbe essere accompagnata dalla messa a disposizione dei relativi fondi ».

È una beffa; signori del Governo, vi siete impegnati in sede parlamentare ed in sede ministeriale, avete fatto sbandierare per radio questi pacchi viveri ai pensionati, ma fino a questo momento non solo i pensionati non hanno il pacco, ma la maggioranza dei Prefetti non ha nemmeno notizia delle vostre disposizioni.

Ora giocare così non è lecito nemmeno ad un Ministro democristiano! Non è lecito prendersi beffa della miseria e della fame dei poveri pensionati! Ieri l'onorevole Bitossi parlava delle decisioni del Consiglio dei Ministri. Voi sapete che mentre un lavoratore attivo ha come strumento di lotta lo sciopero, cioè ha uno strumento che gli serve per far valere le proprie rivendicazioni, al pensionato questo strumento manca. Quali sono allora i mezzi di cui egli dispone? Il comizio ed il corteo.

Ebbene, domenica scorsa il generale De Simone, Prefetto di Bologna ha proibito ad Imola che i pensionati facessero un corteo. Se proibite a questi vecchi lavoratori, che versano nelle condizioni descritte sopra, anche la possibilità del comizio pubblico, la possibilità del corteo, quando li mettete in tali condizioni, praticamente li obbligate ad escogitare altre forme di lotta per rivendicare i loro diritti.

BERLINGUER. I comizi ed i cortei li faranno egualmente.

FTORE. Io penso che tutti qui dentro, onorevoli colleghi, siamo convinti che i pensionati hanno ragione, tutti riconosciamo che il loro stato di miseria è intollerabile, ma questo riconoscimento che cosa è, se non lo traduciamo in qualche cosa di concreto? Che cosa è se non l'espressione più patente della ipocrisia, se attraverso una disposizione legislativa non apportiamo un miglioramento alla situazione di questi nostri fratelli anziani?

Ed allora io penso che il mio ordine del giorno mentre invita il Governo per quanto riguarda la presentazione al Parlamento delle

legge sulla Previdenza sociale, che doveva già da tempo essere varata, lo impegna al più presto a presentare un disegno di legge per un congruo aumento delle pensioni della Previdenza sociale. Disegno di legge che del resto è già stato promesso dall'onorevole Marazza nel colloquio del 23 febbraio, quando egli ci ha detto che aveva approntato uno schema di disegno di legge per l'aumento delle pensioni e che lo aveva sottoposto alla Ragioneria generale dello Stato ed all'onorevole De Gasperi. Egli riconosceva che era urgente tale disegno di legge.

Orbene, il contenuto del mio ordine del giorno, ripeto, ha proprio questo scopo: impegnare il Governo a presentare, con tutta urgenza, un disegno di legge, che aumenti congruamente la pensione dei vecchi pensionati. Questo gesto di riparazione forse, portando un pó di serenità, di pace e di tranquillità nella vita stentata e misera di questi nostri vecchi, questo gesto di solidarietà fraterna e di doverosa riparazione potrà servire anche a schiarire la pesante atmosfera politica in cui viviamo e potrà forse essere un elemento di quella distensione che noi abbiamo sempre auspicato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco per svolgere il seguente ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori, Genco, Caso, Focaccia, Russo, Angelini Nicola, Lamberti, Bosco Lucarelli, Lanzara e Jannuzzi:

« Il Senato, considerato:

che il sistema attuale di accertamento e riscossione dei contributi unificati in agricoltura dà luogo a gravi inconvenienti e sperequazioni che si risolvono in un ingiusto carico sulle provincie più povere;

che il contributo deve essere proporzionato al salario medio locale;

che le prestazioni, specialmente in ordine alla pensione di vecchiaia, all'assicurazione contro la t. b. c. e contro gli infortuni sul lavoro vanno tendenzialmente estese a tutte le categorie di lavoratori della terra, compresi in esse i piccoli affittuari mezzadri e piccoli coltivatori diretti;

che, pertanto, dovrebbero essere gradualmente incrementate le fonti di riscossione in

aggiunta ai contributi attualmente corrisposti dai datori di lavoro;

fa voti:

che la riforma dei contributi unificati sia studiata e portata a termine al più presto, indipendentemente dalla riforma generale sulla previdenza;

che la misura dei contributi sia determinata proporzionalmente ai salari medi convenzionati per provincia;

che il carico contributivo sia esteso ad altre categorie con aliquota proporzionale al reddito agrario;

che si provveda gradualmente all'estensione dei benefici previdenziali cominciando dalle prestazioni più essenziali, quali la pensione invalidità e vecchiaia, l'assistenza contro la t. b. c. e contro gli infortuni sul lavoro ».

BOSCO. Onorevoli colleghi, mi ero iscritto a parlare nella discussione generale sul bilancio del Ministero del lavoro, ma per quel senso di misura e di autodisciplina che deve determinare soprattutto i parlamentari giovani, ho rinunciato alla parola per assicurare ai nostri lavori una maggiore rapidità. La rinuncia mi è costata un sacrificio, in quanto il Ministero del lavoro è oggetto della nostra particolare predilezione e tutti abbiamo l'ansia di contribuire in qualsiasi modo a perfezionare e a migliorare sempre di più l'opera altamente sociale che va svolgendo il Ministero, che si potrebbe chiamare « della pace sociale ».

È un Ministero, quello del lavoro, che ammiro non soltanto per la nobile attività che svolge, ma anche per il dinamismo dei suoi funzionari, che sono particolarmente meritevoli di elogio specialmente nei nuovi settori di attività. Intendo riferirmi al settore delle costruzioni delle case per lavoratori che, sotto l'illuminata guida dell'ingegner Guala, ha rapidamente approvato e finanziato lavori per ben 98 miliardi in questo primo anno di esecuzione del piano; e al settore della massima occupazione, che si interessa dei corsi di qualificazione, dei cantieri di lavoro, dei cantieri di rimboschimento e di altre attività promosse con le due leggi Fanfani. La Direzione generale della massima occupazione, che co-

stituisce la spina dorsale dell'ordinamento del Ministero del lavoro, sotto la guida dell'infaticabile dottor Tucci, ottimamente coadiuvato dai capi servizio, dott. Altarelli, prof. Campanella e dott. Marino, e dagli uffici provinciali, compie un lavoro altamente encomiabile a sollievo della disoccupazione, in una fervida gara di operosità tra i funzionari che dal primo all'ultimo compiono più che il loro dovere.

Questi funzionari, come ho detto, meritano un particolare elogio; molti di essi non conoscono limiti di orario. Io stesso ho potuto constatare che, certe volte, in particolari momenti cruciali della loro attività, essi si trattengono in ufficio fino a tarda ora della sera, e spesso della notte. Vorrei che il Governo includesse nel bilancio maggiori stanziamenti per i premi di operosità e per la retribuzione delle ore straordinarie di lavoro. I funzionari, che si prodigano nella loro nobile fatica di alleviare la disoccupazione e di elevare le condizioni dei lavoratori, nulla chiedono; ma è dovere del Governo premiarne l'encomiabile zelo.

Attiro poi l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario Rubinacci anche sul problema dei collocatori comunali, che rappresentano un settore che va specialmente curato per l'encomiabile attività che essi svolgono. I loro stipendi sono esigui e devono essere aumentati; vanno altresì rafforzate le sezioni di collocamento che oggi sono in Italia appena 200 e dovrebbero essere molto più numerose in relazione ai delicati compiti che devono svolgere.

Dopo questo breve *excursus*, passo a svolgere il mio ordine del giorno, che riguarda la *vecata quaestio* dei contributi unificati in agricoltura. Molte critiche sono state rivolte, sia nella discussione del precedente bilancio che nella presente discussione, a questo delicato settore che colpisce la vita dell'agricoltura. La stessa provenienza delle critiche, che sono quasi sempre rivolte da parlamentari eletti nelle zone depresse, rivela già di per se stessa il vizio essenziale del sistema, che stabilisce gli oneri contributivi in ragione inversamente proporzionale alla fertilità del terreno. In Italia, come è noto, abbiamo una varietà enorme nella produttività dei terreni; per esempio, in Sardegna la media di produzione del frumento

è di quintali 9,6 ad ettaro, rispetto a quintali 27,9 nella pianura emiliana.

Orbene, il contributo unificato di agricoltura colpisce in ragione degli ettari posti a coltura, quale che sia la produttività del fondo salvo l'eccezione per le terre di montagna e per quelle a pascolo; ma per le terre di pianura coltivate il criterio di imposizione è identico perchè si basa sull'impiego presunto della mano d'opera; si può dire anzi che esso è inversamente proporzionale alla produttività in quanto che il terreno meno fertile, maggiori opere richiede per la coltivazione (aratura più profonda, concimazioni più abbondanti, sarchiature, ecc.), mentre il terreno più fertile richiede minore impiego di mano d'opera per la coltivazione. Da ciò deriva che il contributo unificato di agricoltura colpisce eccessivamente le terre più povere. Io conosco la tesi dietro la quale si difende il Ministero, il quale sostiene che non si tratta di imposta ma di trattenuta sul salario. Io non voglio entrare in questa delicata controversia sulla natura giuridica del contributo, che, a mio avviso, è una vera e propria imposta. Ma anche partendo dalla premessa che il contributo sia una trattenuta sul salario, resta sempre vero che in definitiva si attinge alla rendita della terra, in base alla quale si determina l'entità del salario. Se è imposta, non c'è dubbio che essa vada rapportata alla produttività del terreno, se è trattenuta sul salario, non può disconoscersi la conseguenza che il contributo debba essere proporzionato al salario, che a sua volta è influenzato dalla produttività del terreno. Ecco perchè dobbiamo cercare di congegnare meglio il sistema dei contributi unificati, per far sì che l'eccessività dell'onere non venga a colpire soprattutto le zone depresse.

A mio avviso, la sperequazione dipende dal fatto che il decreto del 28 novembre 1939, in base al quale il Capo dello Stato al principio di ciascun anno determina il contributo per ogni giornata lavorativa, viene interpretato nel senso che il contributo debba essere fissato nella stessa misura per tutto il territorio nazionale.

Quest'anno esso è stato stabilito nella misura di 119 lire per ogni giornata di lavoro. Ora, questo contributo, fissato in misura unica per

tutta Italia (*pro capite*, come giustamente mi suggerisce l'amico Grava) fa sì che non vi sia alcun rapporto tra contributo e salario effettivo. Se 119 lire, di fronte ad un salario di 1000 lire, rappresentano un sacrificio sopportabile, il contributo diviene eccessivamente oneroso e quindi sproporzionato quando il salario, per la minore produttività del suolo è purtroppo inferiore: dico purtroppo perchè sarebbe nel desiderio di ciascuno di noi che i salari fossero più elevati perchè ciò sarebbe un indice di maggiore fertilità della terra e quindi di maggior benessere per tutti.

Risulta perciò evidente che il contributo in misura unica nazionale, data la forte differenza dei salari in agricoltura, trascura ogni criterio di proporzionalità. In tutte le altre forme previdenziali il contributo è in rapporto al salario, per cui, per esempio, l'industria più ricca, che può corrispondere salari maggiori, paga proporzionalmente più contributi di una industria meno ricca.

Questa sperequazione tra contributi in agricoltura e altri contributi deve essere prontamente eliminata se non si vuole che l'agricoltura, già colpita dal ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli, possa precipitare in una crisi che avrebbe conseguenze disastrose.

Ecco perchè nel nostro ordine del giorno abbiamo proposto innanzi tutto che la riforma dei contributi unificati sia studiata e portata a termine al più presto e indipendentemente dalla riforma generale della previdenza; in secondo luogo proponiamo che la misura dei contributi sia determinata proporzionalmente ai salari medi convenzionati per provincia. In questo modo sarebbe eliminato l'inconveniente di un contributo in misura unica nazionale e si realizzerebbe il necessario rapporto fra contribuzione e salario medio convenzionato per provincia, rapporto proporzionale che deve essere assicurato in ogni riforma di contributo previdenziale.

Abbiamo inoltre proposto la estensione delle forme previdenziali per l'agricoltura ad altre categorie in aggiunta a quelle attualmente assistite. Infatti, se l'intervento della previdenza si limita ai soli iscritti negli elenchi anagrafici, si escludono dal beneficio vaste categorie di lavoratori della terra. Anzitutto non tutti i braccianti agricoli trovano oggi la possibilità

di iscriversi nell'elenco dei comuni e in secondo luogo vi sono anche dei piccoli coltivatori e degli affittuari, i quali hanno diritto a queste forme previdenziali. Ecco perchè nella seconda parte del nostro ordine del giorno chiediamo la estensione delle forme previdenziali ad altre categorie di lavoratori della terra. Mi rendo conto che a questa estensione di prestazioni deve corrispondere un aumento degli introiti perchè evidentemente dobbiamo cercare di stabilire un equilibrio fra entrata ed uscita. Io penso ad una grande Cassa di solidarietà nazionale per i contadini, nella quale dobbiamo includere non soltanto il ricavato dei contributi unificati, ma anche eventuali tributi di di altra provenienza, per assistere meglio i lavoratori della terra. Ciò del resto è stato fatto anche in Francia, dove esiste una situazione presso a poco analoga alla nostra. In Francia infatti una recente legge ha stabilito che alla previdenza per i lavoratori dell'agricoltura confluiscono non soltanto i contributi unificati, che in quel Paese rappresentano una piccola parte dell'intero ammontare degli introiti, ma anche altri tributi, in modo tale da aumentare le risorse che devono servire al finanziamento delle prestazioni a tutti gli agricoltori. Evidentemente non mi posso addentrare, in un semplice svolgimento di ordine del giorno, nei dettagli di queste nuove forme di contribuzione che dovrebbero concorrere ad una più adeguata assistenza dei contadini, ma è ovvio che queste nuove forme di imposizione devono essere proporzionali alla produttività dei terreni. Ecco perchè nel nostro ordine del giorno abbiamo fatto specifico riferimento alla imposta sul reddito agrario, perchè questa è raggugliata alla fertilità del fondo.

Il problema dei contributi unificati in agricoltura è certamente un problema grave che merita tutta la particolare attenzione del Governo. L'anno scorso il Ministro Fanfani, alle nostre esortazioni, rispose rinviando la risoluzione del problema alla riforma previdenziale in genere. Noi riteniamo che questo problema debba essere subito affrontato e risolto perchè vi sono delle situazioni le quali diventano ogni giorno più insostenibili. Ieri il collega Romano riferiva che in un convegno di Milano si è rilevato che vi sono terreni che pagano 12.000 lire ad ettaro di contributo unificato.

Queste punte, soprattutto nelle zone depresse, non possono essere sopportate. Poichè entra in Aula in questo momento il collega Carboni, che nello scorso anno trattò appassionatamente il problema dei contributi unificati specialmente in riferimento alla sua Sardegna, mi sia consentito di citare alcune cifre riguardanti la Sardegna e altre provincie meridionali. Per esempio, nella provincia di Sassari per il 1948, mentre il gettito dell'imposta fondiaria fu di 39 milioni, perchè si tratta di terre povere (in quanto l'imposta erariale è raggugliata alla fertilità della terra), i contributi unificati ammontarono a 336 milioni; a Catanzaro, contro 64 milioni di imposta fondiaria, si ebbero 567 milioni di contributi unificati. La stessa sperequazione si nota per Cagliari, Matera, Brindisi ed altre provincie ad economia povera.

Questi pochi cenni dimostrano la necessità di intervenire subito senza attendere la riforma generale della previdenza sociale, che ritarderebbe troppo la risoluzione del problema dei contributi unificati.

Sono sicuro che il Governo affronterà rapidamente il problema e l'onorevole Marazza, con l'ausilio dell'onorevole Rubinacci, avrà il merito di risolvere questa annosa questione, che tanto interessa l'agricoltura italiana. (*Applausi dal centro destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Macrelli per svolgere un suo ordine del giorno, così formulato:

« Il Senato, ritenuto che il problema della riqualificazione professionale dei disoccupati, pur essendo problema di emergenza, non può far dimenticare quello fondamentale e ben più importante della regolare normale educazione professionale dei giovani lavoratori;

invita il Governo a proporre provvedimenti atti a rendere normale il funzionamento dei corsi di addestramento per giovani apprendisti e fa voti che venga affrontato decisamente il problema dell'I.N.A.P.L.I., nel senso che quella istituzione o venga completamente abolita, assumendosi il Ministero del lavoro il compito diretto del finanziamento dei corsi, o venga opportunamente finanziata perchè di fatto possa esercitare la sua funzione ».

MACRELLI. Io rinuncio a svolgere il mio ordine del giorno, e mi rimetto alle parole che ha scritto nella sua bellissima relazione il caro amico Grava. Rassegno il mio ordine del giorno al rappresentante del Ministero del lavoro, perchè sia tradotto nella sua efficienza e realtà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giacometti per svolgere il seguente ordine del giorno:

« Il Senato della Repubblica, ritenuto che il movimento cooperativo opportunamente aiutato costituisce un potente mezzo per la elevazione delle condizioni morali e materiali del popolo;

che l'articolo 45 della Costituzione afferma l'impegno dello Stato a favorire lo sviluppo del movimento cooperativo a finalità mutualistiche;

che gli stanziamenti attuali a favore della cooperazione contenuti nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1950-51 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono così irrisori da non consentire neppure l'inizio di una seria opera di assistenza e di propulsione;

chiede che in detto bilancio — seguendo l'esempio eloquente ed ammonitore di quelli delle Regioni — vengano stanziati fondi sufficienti per integrare e sviluppare una feconda azione — a mezzo della creazione di scuole, di uffici assistenziali (cattedra della previdenza), di propaganda, di ispezioni — azione volta a potenziare il movimento cooperativo, specialmente nel Mezzogiorno e a facilitarli — nell'interesse dello Stato — il raggiungimento delle sue finalità mutualistiche, sociali e morali;

considerato inoltre che una delle cause maggiori delle attuali condizioni disagiate in cui si trovano le cooperative, specialmente di lavoro, consiste nei crediti verso lo Stato per miliardi che non riescono a realizzare, per i continui ed eccessivi ritardi nei pagamenti dei mandati relativi ad opere pubbliche già ultimate;

che per lo sviluppo del credito a favore della cooperazione lo Stato non ha finora stanziato che 300 milioni quale apporto al capitale di 500 milioni della sezione speciale di credito

per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947;

che tale sezione in circa due anni di funzionamento ha concesso prestiti ad Enti cooperativi superiori ai 4 miliardi che si sono svolti con ogni regolarità senza cagionare alcuna perdita, costituendo significativa prova della maturità del movimento cooperativo;

che la sezione stessa non può continuare la sua attività con quell'ampiezza che è necessaria per soddisfare almeno in parte le esigenze creditizie del movimento cooperativo per la insufficienza di capitali di cui dispone; che, perciò, è necessario che tali capitali siano aumentati in misura adeguata;

chiede che il Ministro del lavoro provochi opportuni provvedimenti perchè l'apporto dello Stato al capitale della sezione speciale del credito per la cooperazione sia congruamente aumentato e che, in attesa, la Sezione stessa sia autorizzata ad utilizzare per la concessione di prestiti, fino al 90 per cento del suo importo, il fondo di due miliardi, stabilito a garanzia del buon fine delle operazioni nello stesso decreto, a simiglianza di quanto si è già concesso alla Sezione di credito per le piccole e medie industrie».

GIACOMETTI. Onorevoli colleghi, signor Presidente: lei, signor Presidente, è un giurista di primissimo ordine...

PRESIDENTE. Non divaghi, onorevole Giacometti.

GIACOMETTI. Sto per adagiarmi, onorevole Presidente, nel letto di Procuste nel quale ella mi mette, mi permetta almeno di difendermi. Abbiamo accettato stamane l'inversione dell'ordine del giorno, ma non bisogna che certe sostituzioni avvengano a danno di terzi. Ieri sera siamo stati danneggiati, quest'oggi lo siamo ancora; consenta che possa dilungarmi un poco di più sul mio ordine del giorno. D'altra parte non mi stupisco che questa specie di sinistro ci accada perchè se il bilancio del lavoro è la Cenerentola del bilancio dello Stato, la cooperazione è la Cenerentola del bilancio del lavoro: Non è vero, onorevole Sottosegretario ed onorevoli colleghi? Io poi in fondo non consento neanche con questa definizione in quanto penso che la Cenerentola della fiaba, in un certo

periodo della sua giornata, a mezzanotte, aveva alla sua porta vesti seriche e cocchi dorati, mentre la Cooperazione, poveretta, nella sua stentata vita dalla liberazione ad oggi questo trattamento non ha.

Sarebbe inopportuno e controproducente negare che ci sia una specie di stato d'animo non favorevole al movimento cooperativo dopo la liberazione, una critica profonda alla sua rinascita. È evidente però che tutti coloro i quali sono nutriti di discipline economiche — e tra questi iscriviamo tra i primi l'onorevole Sottosegretario — non possono non rendersi conto del fenomeno. È evidente che il periodo di oscurantismo politico e sindacale fascista aveva distrutto nelle cooperative — quelle poche cooperative che avevano saputo resistere alla furia distruggitrice del fascismo — aveva distrutto — ripeto — quelle caratteristiche che avevano loro permesso di crearsi e di svilupparsi, le caratteristiche cioè di associazioni volontarie sorte per la difesa delle classi meno abbienti e per combattere con loro la lotta contro gli speculatori e gli affaristi privati. Ma se il fascismo aveva tollerato la sopravvivenza di qualche organismo importante e strutturalmente ben preparato, questa tolleranza era stata data a condizione di uno svuotamento totale dello spirito che aveva animato queste cooperative. Questi organismi furono irreggimentati, inquadrati, nelle Federazioni provinciali, inquadramento che se non era obbligatorio per legge era però imposto dai ras onnipotenti. Tali cooperative erano tenute a versare delle quote ed era tanto vero che queste iscrizioni erano di fatto obbligatorie, che esse venivano percepite dall'esattore delle imposte. Come ci si può meravigliare, onestamente, in buona fede, che a questo ambiente corrotto ed amorfo socialmente sia succeduta un'atmosfera avvelenata e difficile per la rinascita delle nuove cooperative, così che il malvezzo delle cooperative spurie sia continuato? C'è di peggio: malauguratamente onorevoli colleghi, questo sistema è continuato nella Capitale — ben più che in altra città — sotto gli occhi giustamente disgustati dell'alta burocrazia e delle autorità. Contemporaneamente nasceva anche la buona e la forte cooperazione, sia rinascita di vecchi organismi pre-costituiti, sia ripresa di cooperative che erano

vissute mimetizzate durante il periodo della dominazione fascista, sia infine come germoglio di vita nuova del movimento operaio. Ed è accaduto, onorevoli colleghi, quello che accade normalmente nella vita, che il giusto pagasse per il peccatore e che le malefatte della cooperazione spuria si ripercuotessero anche sulla buona. È evidente che noi non siamo così assolutamente ingenui da non pensare che tutta questa campagna non sia stata organizzata dagli interessati, da coloro, cioè, che vedevano nel movimento della cooperazione una minaccia ai loro interessi.

Sono sorte poi le organizzazioni nazionali e tra esse la Lega nazionale delle cooperative — alla quale mi onoro di appartenere — che raccoglie intorno a sé diecimila cooperative e più di tre milioni di soci. Ed è stata questa organizzazione nazionale che ha insistito perchè lo Stato presentasse una legge di modificazione delle disposizioni precedenti in maniera da compiere un'opera di selezione accurata perchè rimanesse in vita solo la sana cooperazione. Questa legge porta il nome di legge Basevi. Onorevole Sottosegretario, mi dispiace che non ci sia il Ministro, mi rivolgo a lei: l'onorevole Menghi ha parlato della creazione di un Sottosegretariato per la cooperazione. Io m'intendo poco di cucina ministeriale anche perchè so che non è sempre bene odorante, ma avrei voluto dire al Ministro e dico a lei che ha un uomo di grandissimo valore che può collaborare a questa opera in attesa che tale Sottosegretariato si costituisca: l'avv. Basevi, direttore generale della cooperazione.

Molte volte si è parlato in quest'Aula della funzione sociale della cooperazione. Perchè e come la cooperazione si è meritata questa definizione? Se l'è meritata in quanto si propone l'eliminazione dell'intermediario che impone col suo intervento un aumento di prezzi e conseguentemente diminuisce la potenzialità d'acquisto delle masse lavoratrici.

In paesi che ebbero la fortuna di sottrarsi alle tragedie della guerra, lo sviluppo del movimento cooperativo è veramente enorme. Mi guardo bene, soprattutto per il limite ristretto di tempo a mia disposizione, dal sottoporvi delle statistiche, ma ci sono due fatti che non posso non enunciare. Vi è uno Stato, la Svezia, la cui grande organizzazione centrale

di cooperazione, che ho avuto l'onore di visitare l'anno scorso, chiudeva al 31 dicembre 1948 il suo bilancio con un volume d'affari di un miliardo e 500 milioni di corone. Ogni corona svedese equivale a 140 lire italiane.

Secondo esempio, quello della cooperativa di consumo di Basilea in Svizzera, modesta cittadina di 180 mila abitanti, che ha ben 70 mila iscritti, il che vuol dire, considerati i capi famiglia, che vi è iscritta la quasi totalità della popolazione.

Ma non c'è neanche bisogno di andare all'estero. Noi abbiamo avuto in passato un movimento glorioso. Fu onore e vanto della cooperazione veneta, di aver potuto risolvere il problema gravissimo della ricostruzione delle regioni devastate dalla guerra in un tempo *record*, che non è stato imitato da alcun altro paese del mondo. Io ho avuto l'onore di fondare « l'Associazione veneta Cooperativa » che raccoglieva intorno a sé 600 cooperative, con un totale di 50 mila iscritti. Siamo anche riusciti a creare una Banca che, al momento del fascismo, aveva raccolto due milioni di lire di capitale e 10 milioni di depositi. Tutti i lavoratori, a qualsiasi categoria appartenessero, hanno dato il loro nobile contributo e mentre io dirigevo il movimento, che vi ho indicato, il nostro egregio amico senatore Grava era parte autorevole di un altro movimento. Noi, lui ed io, avevamo pensato, e pensiamo ancora, che l'opera della cooperazione deve essere soprattutto indirizzata a servire gli interessi del Paese.

Mi sono soffermato su questi dati di fatto, che hanno un po' sapore personale — e ne chiedo scusa — perchè ho voluto mettere in evidenza l'enorme importanza di questo movimento.

Come corrisponde lo Stato, come indirizza la propria opera per realizzare le premesse della nostra Costituzione? Io non riesco a trovare delle parole adeguate che non sieno roventi per bollare a fondo l'inerzia incredibile del potere esecutivo.

La relazione diligentissima dell'onorevole Grava suona già fiera rampogna, ed è tanto più grave in quanto essa esce dalla penna forbita di un uomo che non può essere sospettato per la sua fede, che è membro autorevole della maggioranza e vecchio cooperatore.

Però, onorevole Grava, mi permetto di dissentire da una sua certa definizione: non è vero che la cooperazione è sconosciuta, la cooperazione è misconosciuta, trascurata ed abbandonata, come io dimostrerò se l'onorevole Presidente me lo permette.

GRAVA, *relatore*. Ne siamo già convinti.

GIACOMETTI. Ella ha pure documentato che i Governi regionali danno delle lezioni scottanti al Governo nazionale. Infatti, alle striminzite unità di milioni — ho cercato, onorevole Sottosegretario, frasi più benigne ma non ne ho trovate — del Governo centrale fanno riscontro i 600 milioni del Governo regionale siciliano, ed è bene che si sappia che questi 600 milioni si spendono in un comprensorio di 440 cooperative, mentre la diligente relazione del relatore Grava ci conferma che le cooperative sono 25.000 in tutta la Penisola, come lo assicurano le statistiche della direzione generale della Cooperazione.

Quale ironia, onorevoli colleghi, questa di una repubblica che si fonda sul lavoro e che spende pochi milioni per il movimento cooperativo che è onore e gloria della rinascita del nostro Paese!

Il relatore parla e prende atto con soddisfazione della diffusione della « Rivista della cooperazione » la quale ormai si è imposta nel campo della cooperazione internazionale. Ma, onorevole Grava, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e quindi aggiungiamo che, se questa rivista si è imposta come si è imposta, ciò lo dobbiamo esclusivamente all'avvocato Alberto Basevi il quale con mezzi irrisori ha potuto creare un mezzo di propaganda e di informazione tecnica che fa onore al Ministero del lavoro.

GRAVA, *relatore*. Lo sapevo, ma non potevo farne il nome perchè altrimenti avrei dovuto citare anche gli altri.

GIACOMETTI. Onorevole Grava, ho letto attentamente quello che ha scritto e, soprattutto, quello che non ha scritto.

I bisogni sono rilevanti ed urgenti; soprattutto un problema si pone, quello dell'addestramento delle masse per lottare contro le sopravvivenze della predicazione fascista la quale, come abbiamo detto prima, ha distrutto quel patrimonio di fraterna solidarietà creato dalla propaganda e dall'azione trentennale

del partito socialista italiano. In tutte le zone si sente il bisogno della creazione di quadri, in tutti i settori della cooperazione si sente angosciata la mancanza di tecnici. Occorrono soprattutto scuole ed è evidente che quest'opera non può essere lasciata all'organizzazione nazionale, bisogna che intervenga lo Stato. Io, vecchio cooperatore, ho assistito con gioia alla discussione sulla Sila, ed ho visto quali compiti magnifici, ma gravosi si affidano alla cooperazione, ma mi domando in qual modo la cooperazione potrà assolvere a questo mandato senza mezzi e senza uomini.

Nel nostro ordine del giorno domandiamo che lo Stato ritorni al passato e richiami in vita le organizzazioni che preesistevano. Parlando di ciò alludo alle Cattedre della previdenza, di cui purtroppo non posso fare la storia. Fin dal 1908 il Ministero dell'agricoltura e dell'industria e commercio, accogliendo i voti della cooperazione e del Consiglio superiore del lavoro, creava, affidandole alla Lega nazionale delle cooperative, le Cattedre della previdenza. Dopo la guerra del 1914-18 la Lega delle cooperative, l'Umanitaria ed altre organizzazioni, come l'Istituto nazionale della cooperazione, di cui parleremo poi, crearono espressamente delle scuole che diedero meravigliosi risultati.

Onorevole Sottosegretario, ancora oggi la Società Umanitaria e l'Opera nazionale combattenti creano delle scuole. È vero, voi mi direte, c'è stato un tentativo anche da parte vostra e precisamente da parte del predecessore Ministro Fanfani per la creazione di un corso di operatori a Montepulciano...!

Non voglio dire che Montepulciano è la Patria dell'onorevole Fanfani, perchè malignità non uso dirne, ma mi domando se non sarebbe stato più conveniente tentare l'esperimento in altra zona più indicata per questo scopo, un centro cooperativo più importante.

Per tale azione io suggerisco al Ministro del lavoro di mettersi d'accordo con gli enti già indicati per creare un consorzio per queste scuole. Sono sicuro che molti organismi, molti istituti pubblici e privati e noi del movimento cooperativo, saremo al vostro fianco per partecipare materialmente alla creazione e allo sviluppo di questo consorzio e vi offriremo la collaborazione dei necessari tecnici competenti.

Dovrei parlare anche delle ispezioni ma il tempo stringe. Comunque, per quello che si riferisce alle ispezioni, mi associo completamente alle conclusioni e alle proposte del relatore per la creazione di un corpo di ispettori, i quali non siano al servizio dei prefetti, come oggi accade.

È bene che si sappia che qualche Prefetto spogliato del famoso articolo 19, si serve a volte delle ispezioni per ordinare illegalmente controlli a certe cooperative che non sono in odore di santità presso il Governo.

E vengo ad illustrare la richiesta del mio ordine del giorno relativa al credito.

Onorevoli colleghi, io vorrei che ci fossero qui i detrattori del movimento cooperativo, coloro i quali raccolgono un po' nel fango di questo triste dopo guerra quanto può loro servire per attaccare il nostro movimento. Vorrei che, per esempio, si sapesse questo: che mentre in tutti gli Stati del mondo, o quasi tutti, è lo Stato che dà fondi, che dà mezzi alla cooperazione, purtroppo in Italia, in questa povera e disgraziata Italia, è la cooperazione che fa credito allo Stato. L'onorevole Vigiani ha chiesto l'applicazione delle leggi le quali consentono allo Stato di affidare lavori alle cooperative. Ma le conseguenze sono queste, che cooperative e consorzi di lavoro sono creditori per circa 10 miliardi. Soltanto il gruppo di Reggio Emilia, che qui è rappresentato dal mio caro amico e compagno onorevole Marani, al 31 dicembre 1949 aveva crediti per un miliardo e 130 milioni.

Lo Stato fu sempre un cattivo pagatore, in tutti i tempi, e lo è attualmente almeno per noi. Non dico per gli altri, amico Sinforiani: so che ci sono i beneamati, i beniamini, ma noi viceversa siamo i reietti cioè: siamo creditori dello Stato.

Dopo lunghe insistenze il Governo ha creato nel 1912 l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e ha concorso con 255 milioni alla costituzione del suo capitale. Avvenuta la liberazione, abbiamo chiesto: o ridateci un Istituto di credito come quello del passato o dateci almeno una sezione della Banca del lavoro. Ella, onorevole Sottosegretario, mi insegna che l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione è stato trasformato in Banca del lavoro.

E, finalmente, la montagna ha partorito il topolino finanziario: si è creata una sezione di credito presso la Banca del lavoro con 500 milioni (non dimentichi i dieci miliardi di credito, onorevole Sottosegretario) in cui però lo Stato ha messo soltanto 300 milioni, (anche qui non vi è alcun riscontro tra i 255 milioni del '12 e i 300 attuali) 100 milioni la Banca del lavoro e 100 la Federazione delle Casse di risparmio. Un concorso irrisorio accanto al quale (vedete la saggezza del Governo!) si è concesso un fondo di garanzia, di due miliardi, a queste condizioni: impegnando per il 70 per cento questi due miliardi a copertura delle perdite eventuali della Sezione.

Contemporaneamente si è creata la Sezione per le piccole industrie di cui dirò alcune parole in seguito. Ora accade che le previsioni del Governo non si sono verificate, perchè la Sezione ha concesso più di 4 miliardi e mezzo alle cooperative e, vedi caso, non c'è stata affatto alcuna perdita. Non solo non ci furono perdite, ma, onorevole Sottosegretario, poichè i trecento milioni non sono stati concessi a fondo perduto, sono stati regolarmente versati gli interessi di questo capitale. Ora, noi domandiamo nel nostro ordine del giorno che (come si è fatto per la sezione delle piccole industrie) il fondo dei due miliardi sia versato e possa essere utilizzato in fidi alle cooperative fino al 90 per cento.

Ora si obietterà: in definitiva voi domandate sempre il concorso dello Stato.

Ho raccolto dati all'Ufficio di statistica e mi sono accorto che le nostre richieste non solo sono legittime, ma in proporzioni irrisorie.

Dal 1922 lo Stato interviene per la liquidazione della Banca italiana di sconto, salva il Banco di Roma, interviene per la liquidazione della Banca agricola italiana, del Credito marittimo, del Banco di Santo Spirito, delle Banche cattoliche dell'Alto Adige. Nel 1932 interviene per l'Istituto della ricostruzione industriale, a favore delle banche di interesse nazionale e di gruppi industriali per complessivi 10 miliardi pari a 600 miliardi attuali. Interventi finanziari dello Stato dopo la seconda guerra mondiale con fondi del tesoro. e finanziamenti con garanzia statale per il contributo negli interessi con un totale di 124

milioni, valutabili, a tutt'oggi, in 200 miliardi e più. Anche senza tener conto di interventi dell'IRI o di altri istituti minori, lo Stato ha stanziati in questa guerra a favore delle imprese private circa 200 miliardi, che sono risultati nella massima parte erogazioni a fondo perduto. Quando noi poniamo accanto a questi ciclopi delle finanze i 300 milioni che ha elargito lo Stato, troviamo la percentuale di 0,33 per cento.

Avviandomi alla conclusione osservo: Si dice che il dicastero del lavoro sia un dicastero squattrinato ma lei, onorevole Sottosegretario, sussurrerà in un orecchio al suo Ministro che noi abbiamo constatato da parte del suo predecessore, onorevole Fanfani, dei gesti inspiegabili: egli per due esercizi ha restituito prima 600 e poi 400 milioni, destinati ad aiutare certe organizzazioni combattentistiche, che non poterono utilizzare tali fondi. Non si è pensato da parte della profonda competenza di quel Ministro, alla possibilità di compiere uno storno o d'introdurre una modificazione di intestazione nell'assegnazione dei fondi.

Io ascrivo a mio dovere ricordare qui, onorevole Rubinacci, che sul bilancio attuale ci sono a disposizione 155 milioni: non li restituisca pure lei. E sa perchè io dico questo? Perchè io non sono dell'opinione dell'onorevole Castagno, e cioè che la discussione e l'eventuale votazione del bilancio del tesoro costituisca una preclusione per ogni possibilità di rettifica dei bilanci che esaminiamo. Io credo che per ora (non sappiamo quello che ci riserberà per il futuro la politica della democrazia cristiana) un bilancio non diventa definitivo se non quando ha ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento. Pertanto, fino a questo momento, noi siamo nel diritto legittimo di reclamare da lei tutti i provvedimenti che riteniamo necessari, come quello per i pensionati e per la mia stracciona cooperazione.

Ho finito e auguro all'onorevole Marazza che, disintossicato dalle arie nefitiche di palazzo Viminale, concorra alla rinascita del movimento cooperativo. A lei mi rivolgo, onorevole Sottosegretario, che è più giovane e che sono sicuro sia degno dell'ufficio che occupa. Faccia in modo che l'opera del Governo sia tale da ricondurre la cooperazione alle

altezze che aveva una volta raggiunte, che costituivano onore e vanto del nostro Paese nel campo della politica internazionale del lavoro. (*Applausi generali e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Bei, così formulato:

« Il Senato, constatata la esiguità della somma stanziata nel bilancio del Ministero del lavoro (otto milioni) per l'assistenza alla emigrazione interna;

riconosciuta la necessità di una assistenza efficace alle mondariso, categoria di lavoratrici occupata in un lavoro particolarmente pesante e malsano;

invita il Governo a provvedere con adeguata organizzazione e assegnazione di fondi sufficienti alla soluzione dei problemi assistenziali di detta categoria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bei.

BEI. Onorevoli colleghi, prometto, data l'ora tarda e l'assenza di molti senatori, di essere molto breve ed entro quindi subito nell'argomento che vorrei trattare, cioè l'assistenza alle mondariso. Già nel maggio 1949 presentai all'onorevole Ministro Fanfani una interrogazione per sapere quali mezzi metteva a disposizione per assistere questa grande, categoria di lavoratrici, formata di 200 mila unità di cui 100 mila emigranti. La mia interrogazione non fu molto fortunata, perchè fu messa all'ordine del giorno soltanto due mesi fa quando la monda era già passata e quasi nessuno all'infuori di coloro che si interessano profondamente dei problemi sociali della Nazione ricordava come vivono le mondine e in che condizioni sono costrette a lavorare. Ma non fu solo la mia interrogazione ad essere presentata al signor Ministro; vi furono delle interrogazioni alla Camera dei deputati, nelle quali furono messe in evidenza le condizioni in cui vivono queste lavoratrici, che ottennero delle risposte molto impegnative. Vi furono inoltre, articoli sui giornali, varie polemiche politiche, che richiamarono l'attenzione del Governo e fu girato pure un film, che è apparso nel nostro Paese, il quale nei suoi lati positivi avrebbe dovuto richiamare l'attenzione del Popolo italiano e, soprattutto, degli organismi che sono impegnati alla tutela e all'assistenza

di tutti i lavoratori e in particolare di quelle categorie che lavorano in condizioni più tristi e più malsane, delle quali, appunto, fa parte la categoria delle mondariso. Ed io credevo, dopo tutti questi appelli, queste discussioni, questi articoli (anche non avendo avuto una risposta alla mia interrogazione) che il Governo e il Ministro del lavoro si sarebbero proposti il compito dell'assistenza e avrebbero inserito nel nuovo bilancio 1950-51 la cifra sufficiente allo scopo.

Dico subito, come membro della Commissione del lavoro, previdenza sociale ed emigrazione, che non approvo il bilancio nel suo insieme, poichè 28 miliardi sono veramente una cifra irrisoria come hanno detto i vari oratori e come è stato sottolineato dal nostro carissimo collega Grava nella sua relazione. Sono veramente una sciocchezza 28 miliardi, soprattutto di fronte a tutto quello che abbiamo da fare nel nostro Paese: due milioni di disoccupati; lavoratori occupati parzialmente ed in cattive condizioni, ecc. Il problema poi della ricostruzione generale del nostro Paese che ancora non è stato risolto e che deve essere affrontato seriamente. Ma quello che mi ha stupito di più, nell'esaminare questo bilancio, sono gli otto milioni che dovrebbero servire per l'assistenza alla emigrazione interna, comprese le 200 mila lavoratrici della monda. Mi meraviglio che, un Ministro come, il Ministro Fanfani, con le sue qualità di uomo cosciente e il Sottosegretario La Pira, al quale noi abbiamo già dimostrato tutta la nostra simpatia per quello che aveva intenzione di fare, abbiano deciso lo stanziamento di soli otto milioni per l'assistenza a tutta l'emigrazione interna.

Vorrei veramente richiamare il Ministro del lavoro ed il Sottosegretario presente su questo grave problema.

Alcune cifre ci dicono qualcosa, onorevoli colleghi: nel 1939 il Governo fascista stanziò quattro milioni per l'assistenza alle mondariso; nel 1949 il Governo stanziò cinque milioni, cifra irrisoria; nel 1950 abbiamo otto milioni! Confrontiamo questa cifra con quella del 1938 e vedremo subito un grande peggioramento.

Io potrei illustrare molto largamente, perchè ho fatto diverse visite durante la campagna della monda l'anno scorso e perchè conosco

cosa significa lavorare la terra essendo stata io una lavoratrice agricola, che cosa significa lavorare nelle condizioni in cui lavorano le mondariso: è una delle condizioni più disastrose e disagiate in cui possa lavorare una donna. Ma vorrei richiamarmi a quello che è stato detto del collega Mazzoni questa mattina in occasione della commemorazione del compianto Massarenti, quell'uomo che amava veramente la classe lavoratrice ed in particolare le lavoratrici della monda, perchè sfruttate ed oppresse. Credo che bastino le parole del collega Mazzoni: « Donne agonizzanti, morenti, straziate, donne curve, malsane ». Basterebbe questo per dimostrare a tutti voi in quali condizioni lavorano le 200 mila mondine e quali sono le gravi conseguenze di questo lavoro malsano. Perciò mi limito a poche parole per attrarre la vostra attenzione e quella del Governo e particolarmente, e ncherò quali sono i provvedimenti che noi suggeriamo.

È vero che è difficile eliminare del tutto le cause di queste gravi conseguenze perchè le mondariso saranno sempre tali, poichè il riso si pianta in quelle condizioni e bisogna quindi mondarlo entro l'acqua che arriva sino al ginocchio; ma almeno adottiamo i provvedimenti indispensabili per eliminare in parte queste gravi conseguenze, e soprattutto incominciamo a prenderli, questi provvedimenti, dall'inizio e a prepararli per tempo.

Onorevole Sottosegretario, io so che l'anno scorso, fin dal mese di febbraio, era stato costituito il C.A.M., quel famoso Comitato per l'assistenza alle mondine; questo anno questo Comitato ancora non è stato costituito, nonostante ci sia una legge - e voi la conoscete - che lo imporrebbe. L'iniziativa per la sua costituzione dovrebbe partire proprio dal Governo, per imporlo all'Ente risi ed interessare altre organizzazioni affiancatrici.

Quest'anno non solo ancora non è stato fatto nulla, ma quel che è più grave per le mondariso è che il loro disagio incomincia ancora prima di essere collocate, date le parzialità degli Uffici di collocamento, di fronte alla richiesta di lavoro della grande categoria che dovrebbe essere assunta e il lavoro limitato.

Le ingiustizie hanno inizio sin dal reclutamento. Noi sappiamo che cosa è il reclutamento oggi per tutte le lavoratrici italiane, ma esso è particolarmente ingiusto per le mondariso: si usano ancora delle preferenze senza considerare quali sono le condizioni vere e proprie di queste disgraziate che lavorano, con le gambe immerse nell'acqua sino al ginocchio per dar da mangiare ai loro bambini. C'è una vera e propria tradizione di lotta per le mondariso, per migliorare le loro condizioni di lavoro; ed è appunto perchè sono talmente gravi e che da parte del Governo si persiste in questa noncuranza, che si assumono le lavoratrici più ligie agli ordini delle autorità locali e dei padroni e quindi più suscettibili di dominazione, mentre si lasciano fuori quelle che hanno acquisito una certa coscienza dei loro diritti. È una lotta per la difesa della vita, onorevoli colleghi, poichè le malattie che sono la conseguenza del malsano lavoro cui esse sono sottoposte si trasmettono poi alle nuove generazioni.

Questa negazione del lavoro ad una determinata « categoria » è già una cosa molto grave, ma più grave ancora è la questione dei trasporti per le emigranti. Io mi domando se in una nazione civile come l'Italia si può ammettere che le lavoratrici della monda siano trasportate con i carri bestiame. Ciò si poteva comprendere quattro o cinque anni fa, quando ancora era precaria la situazione delle nostre ferrovie in conseguenza degli eventi bellici, ma ora tale trattamento è assolutamente deprecabile. Si incomincia quindi a trattar male le mondine sin da quando escono dalla loro abitazione.

Pertanto noi oggi chiediamo con energia all'onorevole Ministro del lavoro che il trasloco delle mondariso, contrariamente a quello che era per il passato, sia fatto per lo meno in terza classe, e che si intervenga per tempo per non far succedere quello che è successo lo scorso anno, donde poi sono derivate quelle gravi conseguenze che noi abbiamo dovuto lamentare.

Sempre durante il viaggio, onorevoli colleghi, c'è la questione dei posti di ristoro, perchè la salute delle mondariso, che devono affrontare un così duro lavoro, non deve preventivamente essere compromessa. Se si considerano i disagi del viaggio è necessario che nei posti

di ristoro queste donne trovino roba calda, assistenza medica, tutto ciò che è necessario per poter affrontare il duro lavoro e continuarlo fino al termine della monda. Bisogna quindi migliorare i posti di ristoro, anzi istituirli, perchè praticamente non esistono. La collega Palumbo ha parlato dell'emigrazione diretta all'estero ed io approvo pienamente quanto essa ha detto ed altrettanto si deve dire per l'emigrazione interna. Bisogna quindi provvedere al miglioramento dei viaggi, al ristoro, all'assistenza medica, ecc.

E sul posto, onorevoli colleghi, come vivono e come dormono queste lavoratrici? Dormono tra la paglia e questo lo potreste constatare anche voi facendo visite ed invitando poi il Governo a prendere i dovuti provvedimenti a tempo opportuno ed a sufficienza. L'anno scorso le mondariso furono costrette a dormire fra la paglia dopo aver lavorato tutto il giorno sotto la sferza del sole, entro l'acqua. Mangiare male e poi dormire sulla paglia credo sia una vita bestiale che un Ministro del lavoro cosciente non dovrebbe assolutamente ammettere. Si diano a queste donne dei pagliericci, per lo meno come ai carcerati, e si faccia loro un trattamento meno bestiale sotto ogni aspetto!

C'è poi il problema dell'assistenza per i figli delle mondariso. Noi chiediamo con molta insistenza come madri di famiglia, come donne appassionate dei problemi sociali che si risolva la questione di tutta l'infanzia italiana e pertanto che si provveda per tempo ad istituire degli asili-nido per i bambini delle mondariso, in modo che queste mamme abbiano almeno la possibilità di lavorare tranquille e serene sapendo che i loro bambini sono ben custoditi ed assistiti, e non devono subire anche essi le conseguenze del duro sacrificio che sopportano esse.

C'è poi tutta una serie di questioni ma ognuna di essa fa capo al grande problema: assistenza.

Noi sappiamo che, durante il periodo della monda è indispensabile che queste donne che sono soggette a subire gli effetti dell'acqua malsana, abbiano a disposizione bevande dissetanti, e disinfettanti per il loro organismo minato ogni giorno dagli effetti delle sanguisughe e da tutto ciò che è dentro le pozzan-

ghere; anche questo problema fa parte del complesso problema della assistenza che il Ministro del lavoro dovrebbe accuratamente esaminare con gli organismi sindacali.

C'è poi la questione degli strivali, dei cappelli di paglia, c'è tutta una serie di questioni che non sto qui a trattare ma che devono essere oggetto di profondo esame e di una completa soluzione per il bene della categoria che deve beneficiare e per il bene della stessa Nazione.

Noi sappiamo, e l'ha detto così bene questa mattina il collega Mazzoni, quali sono le dure condizioni di questa categoria; ne ha parlato brevemente nel suo intervento anche il collega Bosi perciò io non vorrei dilungarmi molto. Vorrei concludere riprendendo le sue parole: nulla si fa senza denaro, se vi sono denari si fa tutto. E il Governo, così abile a procurare dei denari, quando ci si mette sul serio, per degli stanziamenti straordinari più o meno utili li deve trovare in misura adeguata, anche per risolvere il problema dell'assistenza alle mondariso.

Avrei voluto parlare anche di altre categorie di lavoratrici stagionali dell'Italia meridionale, poichè noi non dobbiamo mai dimenticare il problema del meridione. Se è vero che le mondariso lavorano in condizioni disagiate, vi sono delle lavoratrici dell'Italia meridionale, come ho potuto vedere con i miei occhi, le quali durante l'inverno - parlo delle raccoglitrice d'olive - sotto la pioggia, sotto la neve, qualche volta, sotto la bufera, se ne vanno con il loro cestino, lacere e scalze, a raccogliere le olive per pochi soldi al giorno. Ma è tutta una questione da rivedere onorevole Sottosegretario, e particolarmente nel sud, la questione dei salari e del rispetto dei salari. Non si può lavorare 11-12 ore al giorno come fanno queste lavoratrici per pochi soldi. Il Ministero del lavoro è l'organo massimo di tutela della masse lavoratrici, uomini e donne, e deve intervenire per far cessare questo sconcio di salari che non corrispondono nemmeno all'acquisto di un misero tozzo di pane per sfamare la povera gente. Ciò è tanto più intollerabile se si fa il confronto - e non mi vorrei dilungare su questo perchè vi sarebbe troppo da dire - con i miliardi che guadagnano i padroni degli oliveti. Bisogna che il Ministero del lavoro si faccia sentire con molta energia,

e allora avrà tutto l'appoggio, e la simpatia di quella gente che come noi desidera che un buona volta siano risolti i problemi del lavoro, in una atmosfera più umana più sana, e soprattutto più giusta. Io invito quindi il Sottosegretario presente a tenere in considerazione queste mie brevi parole. Al posto degli otto milioni, che noi non teniamo neanche in considerazione, perchè affrontare l'assistenza con otto milioni vuol dire non farla — perchè è una cifra ridicola — chiediamo — e insisto sulla cifra, che dovrà essere stanziata dall'Ente riso o da altri Enti o attraverso un grande contributo del Ministero — la cifra di 100 milioni, se si vuole veramente assistere la categoria. Se riuscirete a trovare tanto avrete tutta la collaborazione sincera e fraterna degli uomini e delle donne che appartengono a questa parte; ma se voi non trovate questa cifra noi non ci prendiamo nessuna responsabilità: può avvenire quello che può avvenire, ma dopo non dite che noi andiamo ad accendere i fiammiferi.

Invitiamo quindi il Ministero a risolvere la questione con i mezzi adeguati e lo mettiamo in guardia per tutto ciò che potrebbe avvenire se i diritti di questa grande categoria non venissero soddisfatti.

Chiudo il mio dire invitando il Senato ad approvare l'ordine del giorno da me presentato. (*Vivi applausi da sinistra, molte congratulazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zelioli per svolgere un suo ordine del giorno così formulato:

« Il Senato richiama il voto già espresso in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro per l'esercizio finanziario 1949-50 e, in attesa delle leggi preannunciate a sollievo della disoccupazione, invita il Governo a emanare o proporre provvedimenti di immediata applicazione che diano modo ai lavoratori disoccupati con familiari a carico di essere assunti al posto e in vece — anche con turni di avvicendamento — di coloro che hanno la fortuna di avere nella stessa famiglia altri membri occupati ».

ZELIOLI. Onorevoli colleghi, due sole parole per dare ragione del mio ordine del giorno e per dire all'Assemblea che questo ordine del giorno non è stato dettato da una eccessiva

ingenuità o da una mancata conoscenza delle leggi. So che in proposito ci sono degli ostacoli di natura sociale e soprattutto di natura giuridica: coloro che sono già impiegati e già incardinati alle dipendenze dei datori di lavoro non possono essere rimossi per favorire altri che hanno bisogno più di loro, ma so comunque che quando si vuole si può, particolarmente quando interviene lo Stato a mezzo dei suoi organi direttivi con istruzioni, che possono essere impartite particolarmente agli uffici di collocamento, alle organizzazioni sindacali e ai datori di lavoro. Io mi preoccupo di quei disoccupati che hanno a carico la famiglia. Non possiamo oggi, non facciamoci illusioni, risolvere in pieno il problema della disoccupazione attraverso le leggi che verranno prossimamente presentate, però in qualche maniera bisogna provvedere subito con dei rimedi di carattere transitorio, che comunque siano di immediato beneficio per coloro che hanno bisogno.

Il Governo deve intervenire, come ritiene anche il relatore, specialmente quando si sente che alcune donne impiegate a Roma ed altrove vanno a lavorare unicamente per poter acquistare le sigarette e la benzina che serve per la passeggiata domenicale. Questo è molto grave specialmente per l'ingiustizia che si va perpetrando e de *jure condendo*, cioè, per le leggi che dovranno venire; ci si dovrà preoccupare delle necessità di coloro che nella graduatoria dei bisogni sono i più miseri, i più abbandonati. Ritengo che il Senato (anche se qui è presente solo una sparuta rappresentanza di esso) non si dorrà se ancora una volta, verrà espresso questo voto, che è il voto non soltanto di un uomo di cuore ma il voto di tutti i cittadini italiani i quali pensano che tante miserie possono essere lenite, e che quando non soccorra il cuore del fratello, perchè la solidarietà fraterna non è più sentita, debba intervenire, qualche volta, il bisturi o lo staffile della legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senatore Ghidetti ha presentato il seguente ordine del giorno.

« Il Senato della Repubblica invita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a disporre perchè in tutte le provincie, nelle quali è prevista l'esecuzione di costruzioni della ge-

stione I.N.A.-Casa, venga offerta la possibilità di adeguata partecipazione ai benemeriti Istituti autonomi case popolari ».

Ha facoltà di svolgerlo.

GHIDETTI. Mi limiterò a dare ragione del mio ordine del giorno rinunciando a svolgerlo, anche perchè motivi di opportunità lo consigliano; per assicurare la vostra simpatia onorevoli colleghi, al problema sul quale il mio ordine del giorno richiama l'attenzione, contando sull'appoggio e sull'adesione cordiale che il collega relatore, onorevole Grava, ha dato al problema da me sollevato. Ricordo soltanto che nel piano sperimentale dell'I.N.A.-CASA gli Istituti autonomi di case popolari sono stati interessati per una parte molto modesta, mentre si riteneva che, iniziando il piano settennale, già con il primo anno, tutti gli istituti di case popolari in Italia, o almeno quelli provinciali, dovessero essere interessati

alle costruzioni dell'I.N.A.-CASA. Purtroppo questo non è avvenuto. Gli Istituti, non molti, ma un certo numero di essi, sono stati dimenticati. Richiamo l'attenzione dell'onorevole relatore e soprattutto dell'onorevole Sottosegretario qui presente, affinchè voglia farne parola al Ministro, in modo che si assicuri che alla gestione I.N.A.-CASA gli Istituti di case popolari, Istituti benemeriti, per i quali non vi è bisogno di spendere parole di elogio, siano meglio rappresentati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alle ore 16 di oggi.

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana è stato già letto e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti